LXXIX.

TORNATA DELL'11 LUGLIO 1887

(POMERIDIANA)

Presidenza del Presidente DURANDO.

Sommario. — *Omaggi — Votazione a scrutinio segreto dei progetti di legge discussi ed approvati per articoli in precedenti sedute — Approvazione dei seguenti disegni di legge: 1. Variante al tracciato della via Nazionale in Roma alla salita di Magnanapoli; 2. Sistemazione dei principali fiumi veneti dopo i disastri cagionati dalle piene del 1882 — Fanno osservazioni sul primo progetto il senatore Serafini al quale rispondono il senatore Torre F. relatore, il ministro Saracco ed il senatore Vitelleschi; e sul secondo il senatore Camuzzoni; 3. Spesa straordinaria per la sistemazione del porto di Lido; 4. Maggiori spese straordinarie per strade ferrate; 5. Provvedimenti riguardanti la costruzione delle strade ferrate del regno; intorno al quale domanda schiarimenti il senatore Majorana-Calatabiano, che gli sono forniti dal ministro dei lavori pubblici — Discussione del progetto di legge: Collocamento in aspettativa ed a riposo per motivi di servizio, dei prefetti del regno — Parlano nella discussione generale i senatori Brioschi, Pierantoni, Alfieri, Majorana-Calatabiano, Bargoni, Errante relatore, Finali, Sonnino, Deodati — Discorso del ministro dell'interno — Approvazione degli articoli del progetto — Esito delle votazioni fatte in principio di seduta.*

La seduta è aperta alle ore 2 1/4.

È presente il ministro dei lavori pubblici; intervengono più tardi i ministri dell'interno, della guerra, di agricoltura, industria e commercio, delle finanze e di grazia e giustizia.

Il senatore, *segretario*, CENCELLI dà lettura del processo verbale della tornata precedente, il quale è approvato.

Atti diversi.

Fanno omaggio al Senato:

Il senatore cav. Carlo Cadorna, di una sua pubblicazione intitolata: *Il principio della Rinascenza ed uno strascico del Medio Evo, ossia la Conciliazione-Transazione*;

Il presidente della Camera di commercio ed arti di Mantova, dello *Statuto dell'università maggiore dei Mercanti* di quella città;

Il comm. Giovanni Bortolucci, di un suo scritto *Sulla pace tra la Chiesa e lo Stato*;

Il deputato marchese Zucconi in nome del signor Giuseppe Caramelli, di una pubblicazione *Sull'elettorato e sull'eleggibilità amministrativa*;

Il signor Davide Buti-Pecci, di un suo opuscolo col titolo: *Educazione ed Istruzione*;

Il signor Pietro Perreau, dei suoi *Appunti per la storia delle Comunità israelitiche in Italia*;

Il sindaco di Caltagirone, di una *Relazione sulle scuole elementari* di quel comune;

I prefetti di Parma, Palermo, Modena, Pesaro ed Urbino, degli *Atti di quei Consigli provinciali dell'anno 1886*.

PRESIDENTE. Il senatore Rega domanda un congedo di 5 giorni per motivi di salute.

Se non vi sono opposizioni, il congedo s'intende accordato.

Votazione a scrutinio segreto.

PRESIDENTE. L'ordine del giorno reca la votazione a scrutinio segreto dei seguenti progetti di legge:

Concorso speciale ai posti di sottotenente nelle armi di artiglieria e del genio;

Tutela dei monumenti antichi nella città di Roma;

Spesa di lire 500,000 per lavori complementari nel fabbricato del Ministero della guerra di via Venti Settembre in Roma;

Maggiore spesa straordinaria pei nuovi lavori di strade nazionali e provinciali decretate con la legge 23 luglio 1881, n. 333;

Modificazioni alle leggi di registro e bollo;

Prestiti ed interesse ridotto a favore dei comuni per agevolare loro l'esecuzione delle opere edilizie di risanamento;

Autorizzazione e diniego ad alcune provincie e comuni di eccedere con la sovrimposta ai tributi diretti 1887 il limite medio dei centesimi addizionali applicati nel triennio 1884-85-86 (n. 78, 79, 80, 81, 82, 83, 135, 136, 169).

Si fa l'appello nominale.

(Il senatore, segretario, Malusardi fa l'appello nominale).

PRESIDENTE. Le urne rimangono aperte.

Prego i signori senatori di prendere i loro posti.

Discussione ed approvazione dei progetti di legge N. 179, 175, 149, 177, 176.

PRESIDENTE. L'ordine del giorno reca la discussione del progetto di legge: « Variante al tracciato della via Nazionale in Roma alla salita di Magnanapoli ».

Si dà lettura del progetto di legge.

Il senatore, *segretario*, VERGA C. legge:

(V. *infra*).

PRESIDENTE. È aperta la discussione generale su questo progetto di legge.

Senatore SERAFINI. Domando la parola.

PRESIDENTE. Ha la parola.

Senatore SERAFINI. Io ripeto al Senato la domanda che fece nell'altro ramo del Parlamento il relatore di questo progetto di legge, e cioè se esso sarà sufficiente a rimediare agli inconvenienti che presenta il tratto di via Nazionale alla salita di Magnanapoli.

Il relatore, che è persona competentissima, disse che questo provvedimento non era sufficiente, perchè se è vero che la pendenza del 6 $^1/_2$ viene, nel tratto prospiciente la caserma di S. Caterina, diminuita di circa la metà, d'altra parte si incontrerà l'inconveniente di avere una curva a piccolo raggio, e quindi se da una parte si avvantaggia, dall'altra si perde; di modo che non sarà da maravigliarsi che, dopo passata questa legge, e costruito il tratto secondo il progetto che si propone, si debba venire ad altre modificazioni.

Ciò non fa meraviglia, poichè tutti sappiamo quante critiche ebbe il progetto che venne eseguito, ed ora si lamenta che le curve sono troppo strette e le pendenze troppo forti. Ma i signori dell'ufficio tecnico municipale non sapevano che, con raggi di 14 o 15 metri, era molto difficile la percorrenza in quella località a forte pendenza?

Non si diede ascolto alle numerose memorie che al momento opportuno furon rese di pubblica ragione.

L'errore principale credo consista nel fatto che la strada Nazionale giunta in via dei Serpenti, invece di proseguire a discendere, fa una contropendenza sino all'incontro della via del Quirinale; e se in questo punto si fosse tenuto il piano tre metri più basso, naturalmente l'inconveniente sarebbe stato risolto. Ed io ritengo che non si possa venire ad una soluzione completa senza correggere questo grave errore di massima.

Queste ragioni servono a giustificare il mio voto, che sarà contrario al progetto di legge, poichè ritengo che sia molto opportuno di continuare gli studi in modo da risolvere in maniera migliore il grave inconveniente.

Senatore TORRE F., *relatore*. Domando la parola.

PRESIDENTE. Ha la parola.

Senatore TORRE F., *relatore*. L'onor. Serafini ha voluto dimostrare che col nuovo progetto del municipio non si corregge interamente il di-

fetto che presenta ora la salita di Magnanapoli. Questo lo sappiamo tutti, ma sappiamo altresì che, adottando il progetto del municipio di Roma, il quale è stato approvato anche dal Consiglio superiore dei lavori pubblici, la salita di Magnanapoli verrà di molto corretta.

La posizione è tale che assolutamente non si può andare in piano in quel tratto di via, ma dalla pendenza attuale del 6 e 50 per cento scendere al 3 ed anche meno pare che sia già un miglioramento assai sensibile.

Nè si può attendere che si facciano nuovi studi. E del resto poi il Senato non è già chiamato a discutere ed esaminare il progetto del municipio di Roma; questo non è l'ufficio nostro. Il Governo ha proposto una legge colla quale venga approvata per causa di pubblica utilità la correzione del tratto della via Nazionale denominato *Salita di Magnanapoli* che il municipio di Roma ha studiato e vuole eseguire. Gli inconvenienti non si tolgono totalmente, lo dichiarò anche il Consiglio superiore dei lavori pubblici; ma intanto non negò la sua approvazione al progetto del municipio. Se tutti gli inconvenienti in un'opera qualunque non si possono togliere, non è ragione perchè non si tolgano quelli che è possibile di togliere.

Per conseguenza mi pare utile che il Senato voglia accettare questa legge come l'ha accettata anche l'altro ramo del Parlamento.

SARACCO, *ministro dei lavori pubblici*. Domando la parola.

PRESIDENTE. Ha la parola.

SARACCO, *ministro dei lavori pubblici*. A me non sono giunte tutte le parole dell'onor. Serafini, ma se egli ha creduto di portare la questione sul terreno tecnico, io non lo posso seguire e neanche il Senato lo deve. Io lo prego di considerare che la deliberazione non è di iniziativa del Governo, ma viene dal Consiglio comunale di Roma, il quale può fare quelle opere che crede. Il ministro dei lavori pubblici non ha da far altro, senonchè di riconoscere, se il progetto, come è presentato dal municipio, risponde alle regole d'arte.

Il Consiglio superiore ha risposto di sì, e tutte le questioni rimangono risolute. Io quindi prego il Senato di non accettare la discussione su questo terreno, che non gli appartiene, e di approvare il progetto di legge come venne adottato nell'altro ramo del Parlamento.

Senatore SERAFINI. Domando la parola.

PRESIDENTE. Ha la parola.

Senatore SERAFINI. La risposta dell'onor. relatore combina presso a poco con quanto io ho detto.

Le mie osservazioni le ho del resto desunte dalla relazione dell'onor. Balestra, alla Camera dei deputati, persona competentissima e già appartenente alla Giunta municipale di Roma.

L'onor. signor ministro osserva che io entro nella parte tecnica. Non è certamente questo il mio intento; io ho semplicemente rilevato un errore nel tracciato del tratto già eseguito e precisamente dalla via dei Serpenti a quella del Quirinale che costituisce una contropendenza, mentre avrebbe dovuto continuare a discendere con piccola pendenza.

Ho di più fatto un'altra osservazione d'ordine tecnico sul nuovo tracciato desunta dalla relazione Balestra, ai di cui apprezzamenti io mi associo.

Senatore VITELLESCHI. Domando la parola.

PRESIDENTE. Ha facoltà di parlare.

Senatore VITELLESCHI. Io debbo consentire nelle parole dette dall'onor. signor ministro dei lavori pubblici, cioè che sarebbe impossibile introdurre qui una discussione tecnica la quale riuscirebbe così complessa da farci perdere tutta la giornata senza costrutto. Solo, per avere fatto lungamente parte dell'Amministrazione municipale accennerò brevemente allo stato della questione.

È molto facile il dire che si poteva costruire altrimenti la via Nazionale. Si parlò di trincee, di tunnel: ma ciascuna di queste denominazioni accenna da sè alle difficoltà che vi si connettono. Qualunque progetto voglia adottarsi, la collina bisogna passarla. La questione è di ascendere più o meno rapidamente, ma ascendere è necessario. La pendenza è del 6.50 per cento. Si sarebbe trovato modo di ridurla al 3 %. Ecco lo stato della questione. Che cosa si deve fare? Si deve abbandonare la via Nazionale per cominciare un nuovo piano regolatore di Roma? Certo, no. Bisogna migliorare quello che c'è.

Non v'è scelta; e quindi io credo che il Senato farà opera utile se, senza entrare in discussioni postume, le quali sarebbero molto difficili, e ad ogni modo sarebbero inutili, darà il voto a questa legge, la quale migliora, per

quanto è possibile, la condizione attuale delle cose.

PRESIDENTE. Non essendovi altri iscritti, la discussione generale è chiusa e si procederà alla lettura degli articoli.

Il senatore, *segretario,* VERGA C. legge:

Art. 1.

È approvata, per causa di pubblica utilità, la correzione del tratto della via Nazionale in Roma denominato *Salita di Magnanapoli,* giusta il piano 10 febbraio 1887 dell'ingegnere comunale A. Viviani.

Un esemplare di tale piano, vidimato dal ministro dei lavori pubblici, sarà depositato nell'archivio di Stato.

(Approvato).

Art. 2.

La detta opera dovrà essere compiuta nel termine di anni dieci, a datare dalla promulgazione della presente legge, e il comune avrà facoltà di chiamare a contributo i proprietari dei beni confinanti o contigui, giusta le norme tracciate agli articoli 78, 79, 80 e 81 della legge 25 giugno 1865, n. 2359.

(Approvato).

PRESIDENTE. Questo progetto di legge sarà votato a scrutinio segreto.

Ora l'ordine del giorno reca: « Sistemazione dei principali fiumi veneti dopo i disastri cagionati dalle piene del 1882 ».

Si dà lettura del progetto di legge.

Il senatore, *segretario,* VERGA C. legge:

(V. *infra*).

PRESIDENTE. È aperta la discussione generale su questo progetto di legge.

Nessuno chiedendo la parola, la discussione generale è chiusa e si procede alla discussione degli articoli.

Il senatore, *segretario,* VERGA C. legge:

Art. 1.

È autorizzata la spesa di lire 25,000,000 per provvedere alla esecuzione delle opere idrauliche indicate nella tabella annessa alla presente legge.

(Approvato).

Art. 2.

La somma di cui nel precedente articolo sarà iscritta nella parte straordinaria del bilancio della spesa pel Ministero dei lavori pubblici in un capitolo speciale colla denominazione: *Spesa per la sistemazione dei principali fiumi veneti riconosciuta necessaria dopo i disastri causati dalle piene del 1882,* e sarà ripartita in nove esercizi, come segue:

Anno finanziario	1887-88	L.	1,000,000
Id.	1888-89	»	2,000,000
Id.	1889-90	»	3,000,000
Id.	1890-91	»	3,000,000
Id.	1891-92	»	3,000,000
Id.	1892-93	»	3,000,000
Id.	1893-94	»	4,000,000
Id.	1894-95	»	3,000,000
Id.	1895-96	»	3,000,000
	Totale	L.	25,000,000

(Approvato).

Art. 3.

È accordato al comune di Verona un sussidio di lire 4,500,000 da servire per la sistemazione del fiume Adige nell'interno di Verona, secondo il progetto d'arte 31 maggio 1885, nel modo che fu approvato dal Consiglio superiore dei lavori pubblici.

Senatore CAMUZZONI. Domando la parola.

PRESIDENTE. Ha la parola.

Senatore CAMUZZONI. Il modo col quale venne nell'altro ramo del Parlamento approvato il presente disegno di legge, l'unanimità con cui fu accolto da tutti gli Uffici del Senato e il calore con cui, interprete degli stessi, il relatore dell'Ufficio centrale viene a raccomandarne l'approvazione, renderebbero certamente inutile ogni ulteriore parola su quest'argomento.

Senonchè, cittadino di Verona e cooperatore nella prima iniziativa e predisposizione del progetto che riguarda la sistemazione del tronco d'Adige, che scorre entro le mura della città,

sento in certo modo il dovere di dare intorno allo stesso alcune ulteriori spiegazioni al Senato, e ciò a maggiore suo lume.

La storia di questo progetto, a cui si riferisce appunto l'art. 3 del disegno di legge sopra il quale ho chiesta la parola, è subito fatta.

Io ero sindaco della città nel settembre 1882, in quei terribili giorni, cioè, dell'inondazione e certo non potrò essere da nessuno accusato di esagerazione asserendo che enormi furono le angoscie, i pericoli e i danni che funestarono Verona in quei giorni nefasti.

Due grandi ponti caduti; molti edifici comunali danneggiati; molti opifici lungo le sponde interne del fiume avariati; molte case cadute; la città invasa per quattro quinti dall'acqua; difficilissimo il vettovagliamento, difficilissimo e assai penoso il collocamento e ricovero dei poveri e di tutti quelli che restavano senza tetto; e, conseguenza finale e ineluttabile di tutto ciò, un ingente, un enorme dispendio a carico delle finanze comunali.

Si fu allora che la Giunta, che io avevo l'onore di presiedere, portava alle deliberazioni del Consiglio comunale, e questo coraggiosamente votava un progetto di radicale sistemazione dell'Adige nell'interno della città onde preservarla nel tempo avvenire da nuovi e così immani disastri.

Presentato in seguito al Governo, cotesto progetto ha omai compiute tutte le pratiche di legge, fu approvato dal Consiglio superiore dei lavori pubblici, ed è quello appunto che si riporta in questo disegno di legge, all'art. 3 dello stesso.

Ma sarò io accusato di municipalismo, sarò io imputato di combattere *pro aris et focis,* difendendo questa parte del progetto? Signori senatori, non lo credo; dappoichè mi francheggia la più sicura coscienza che il concorso del Governo non sia che l'adempimento d'uno stretto e preciso suo obbligo. Lo è per le molte e stringenti ragioni dette dallo stesso Ministero nel suo progetto di legge, ragioni opportunamente riassunte e svolte dall'onor. relatore dell'Ufficio centrale nella sua bella relazione; lo è per i precedenti di simili concorsi già accordati ad altre città; lo è perchè la città di Verona stremata di mezzi, e la Provincia del pari, non sarebbero in grado di potere da sole compiere questa grande e assai costosa opera; lo è perchè soltanto mercè di essa vi si potranno raggiungere anche quegli scopi dei miglioramenti igienici che sono ora tanto provvidamente promossi dall'onor. signor ministro dell'interno; lo è, perchè Verona è un ganglio ferroviario dei più rilevanti e l'inondazione entro di essa danneggerebbe e turberebbe anche il commercio nazionale; lo è infine, e sopratutto, perchè è una grande ed importante fortezza entro la quale lo Stato possiede un arsenale, caserme ed altri stabilimenti di grande importanza e valore, stabilimenti che nel 1882 vennero notevolmente danneggiati e che lo sarebbero di nuovo, avvenendovi nuove inondazioni.

Ma, se per tutte queste ragioni si palesa giusto e dovuto, in via di massima, un concorso del Governo, io credo che la misura dallo stesso in questo disegno di legge proposta, sia del pari equa e giusta. E perchè ciò risulti evidente, siami permesso di sottoporvi una sola osservazione di fatto e, cioè, non essere punto vero che il progetto municipale della città di Verona importi la spesa di soli sei milioni, come apparirebbe dalla legge ora in discussione. La detta spesa sorpassa invece i sette milioni, e se vi risulta di soli sei ciò è dovuto unicamente perchè il Ministero ne stralciava alcune opere che esso giudicava fossero di pura ed esclusiva pertinenza municipale, e fra queste, principalissima, la condotta mediante gallerie delle acque pluviali fuori ed a valle della città.

Se non che anche dette opere dovranno da quel Municipio eseguirsi e quindi, quand'anco (cosa, come di metodo, assai poco probabile) il consuntivo dell'opera corrisponda al suo preventivo, il comune di Verona dovrà sostenervi una spesa di oltre due milioni di lire.

Or bene, raffrontata a cotesta stregua, voi pure dovrete convenire che la misura del concorso governativo nella cifra di quattro milioni e mezzo presentasi improntata da equità e giustizia.

E qui ho finito. Ma, prima di chiudere queste poche parole, io credo di farmi interprete fedele dei desideri e dei bisogni dell'intera regione veneta, rivolgendomi all'onor. signor ministro dei lavori pubblici ed aggiungendo la mia alle preghiere dell'Ufficio centrale perchè al più presto possibile venga dato mano ai lavori di sistemazione contemplati in questo progetto e perchè, ad evitare il rinnovarsi di

così gravi jatture, essi vengano condotti colla maggiore celerità; e perchè, infine, lo stesso signor ministro voglia portare inoltre la propria vigilanza e la propria azione anche ai tronchi montani dei torrenti tributari di quei fiumi onde scemare, per quanto è possibile, mediante chiuse ed altri presidî, quella subitanea, precipitosa irruenza di lor acque nell'alveo di quelli, che è cagione di così gravi pericoli e danni.

PRESIDENTE. Nessuno altro chiedendo di parlare, rileggo l'art. 3 per porlo ai voti.

Art. 3.

È accordato al comune di Verona un sussidio di lire 4,500,000 da servire per la sistemazione del fiume Adige nell'interno di Verona, secondo il progetto d'arte 31 maggio 1885, nel modo che fu approvato dal Consiglio superiore dei lavori pubblici.

(Approvato).

Art. 4.

La spesa di lire 4,500,000 di cui nel precedente art. 3 sarà aggiunta al fondo ordinario iscritto nel capitolo del bilancio della spesa pei lavori pubblici, con la denominazione: *Sussidi ai comuni per opere di difesa* (quarta categoria) *degli abitati di città, villaggi e borgate, e ad altri corpi morali per opere poste a loro carico, giusta l'art. 99 della legge sui lavori pubblici;* e sarà ripartita in dieci esercizi come segue:

Anno finanziario	1889-90	L.	450,000
Id.	1890-91	»	450,000
Id.	1891-92	»	450,000
Id.	1892-93	»	450,000
Id.	1893-94	»	450,000
Id.	1894-95	»	450,000
Id.	1895-96	»	450,000
Id.	1896-97	»	450,000
Id.	1897-98	»	450,000
Id.	1898-99	»	450,000
	Totale	L.	4,500,000

(Approvato).

Art. 5.

Le opere comprese nella presente legge sono dichiarate di pubblica utilità.

(Approvato).

Tabella annessa al progetto di legge.

Lavori di sistemazione occorrenti nei principali fiumi veneti dopo i disastri causati dalle piene del 1882.

N. d'ordine	CORSO d'acqua	CIRCONDARIO idraulico	INDICAZIONE DEL LAVORO
1	Fiume Adige	Verona, Rovigo, Este	Sistemazione dell'altimetria con rinfianco normale ed alzamento di banche, sottobanche, ecc.
2	Id.	Verona	Allargamento nell'interno di Legnago.
3	Id.	Id.	Lavori di rinfianco alla chiavica detta Bova di Badia e controchiavica di sicurezza.
4	Id.	Rovigo	Lavori speciali a Cavarzere, demolizione e ricostruzione di muraglioni, movimenti di terra, lavori di sassaia, ecc.
5	Id.	Id.	Lavori alla foce d'Adige da Portesine a Boccavecchia, espropriazione di valli di pesca, ecc.
6	Fiume Bacchiglione	Id.	Superiormente fino a Bassanello, canale scaricatore di Roncajette e Pontelungo sino a Cà-Naccari, alzamento e rinfianco definitivo degli argini a destra e a sinistra, compreso l'ingrossamento e il rialzo di muraglioni nei canali di Pontelongo e Roncajette.
7	Id.	Padova	Ripristinazione di banche e nuove banche, e rinforzo degli argini rialzati.
8	Id.	Vicenza	Sistemazione degli argini a destra da Longare, a sinistra da Montegaldo sino al confine padovano.
9	Fiume Brenta	Id.	Alzamento e rinfianco definitivo degli argini da Tremignon a Santa Margherita.
10	Id.	Id.	Opere diverse a completamento delle difese del comune di Cartigliano e alla fronte Tezze.
11	Id.	Padova	Ripristinazione di banche e nuove banche a rinforzo degli argini rialzati.
12	Fiume Piave	Treviso	Costruzione di nuovi argini, ritiro di argini vecchi e loro sistemazione altimetrica con ingrossamento.
13	Fiume Livenza	Id.	Sistemazione generale degli argini da poco sopra il confine di Treviso colla provincia di Udine sino al termine delle arginature in provincia di Venezia.
14	Fiumicelli Fiume e Sile influenti di Livenza	Id.	Sistemazione delle loro arginature e del loro tronco comune inalveato pel canale Malgher.
15	Fiume-torrente Monticano influente di Livenza	Id.	Sistemazione degli argini di Gorgo allo sbocco nel recipiente.
16	Torrente Guà	Vicenza	Rialzi sistematici ed opere diverse di presidio a destra ed a sinistra.
17	Fiume Sile	Venezia	Completamento della sistemazione a destra da S. Michele del Quarto, a sinistra da Musestre allo sbocco in mare, coordinando gli alvei alla botte a sifone sotto lo stesso Sile contemplata nel n. 10 della tabella *E* annessa alla legge 23 luglio 1881, n. 333.
18	Torrente Alpone	Verona	Nuove banche in varie località.
19	Torrente Chiampo	Verona, Vicenza	Sistemazione, difesa frontale e nuove banche in varie località.

PRESIDENTE. Questo progetto di legge sarà poi votato a scrutinio segreto.

Ora viene in discussione il progetto di legge per: « Spese straordinarie per la sistemazione del porto di Lido ».

Si legge il progetto di legge.

Il senatore, *segretario,* MALUSARDI legge: (V. *infra*).

È aperta la discussione generale su questo progetto di legge.

Se nessuno chiede la parola, si passa alla discussione degli articoli.

Art. 1.

È autorizzata la spesa straordinaria di lire 4,424,000 per la sistemazione del porto di Lido.

(Approvato).

Art. 2.

Detta spesa sarà stanziata nel bilancio del Ministero dei lavori pubblici in aggiunta ai fondi autorizzati colle leggi del 19 luglio 1880, n. 5538 (serie 2ª), e 23 luglio 1881, n. 333 (serie 3ª), e ripartita in sette esercizi, e cioè: nel 1888-89 lire 524,000, e lire 650,000 in ciascuno dei successivi esercizi 1889-90, 1890-91, 1891-92, 1892-93, 1893-94 e 1894-95.

(Approvato).

Anche questo progetto di legge si voterà poi a squittinio segreto.

Ora segue il numero 4 dell' ordine del giorno: che reca la discussione del progetto: « Maggiori spese per strade ferrate ».

Il progetto si compone del seguente articolo unico:

Articolo unico.

Il Governo del Re è autorizzato ad emettere tante obbligazioni ferroviarie 3 per cento, quante occorrono per ricavare la somma di lire 100,850,000 con decorrenza dal 1° luglio 1887 per provvedere alle spese ripartite fra i capitoli del bilancio dei lavori pubblici indicati nell' annessa tabella, da imputarsi all'esercizio 1887-88.

Con decreto reale potranno ordinarsi gli occorrenti stanziamenti nello stato di previsione della spesa del Ministero del tesoro, e in quello dell'entrata per l'esercizio 1887-88.

Segue la tabella di cui pure vien data lettura.

Prospetto delle modificazioni proposte al disegno di legge N. 97 presentato alla Camera dei deputati il 23 novembre 1886.

CAPITOLI N.	Denominazione	Somma proposta nel disegno di legge N. 97	Modificazioni che si propongono	Somma risultante
197	Spese d'esercizio delle ferrovie Calabro-Sicule	»	+ 1,264,512 80	1,264,512 80
202	Spesa per la continuazione e per saldo dei lavori di ferrovie già state autorizzate, e pei lavori in conto capitale relativi a ferrovie già in esercizio (art. 25 della legge 29 luglio 1879, n. 5002, serie 2ª, modificato colle leggi 23 luglio 1881, n. 336 e 5 luglio 1882, n. 875)	56,861,486 25	+ 4,462,412 75	61,323,899 —
203	Somma per provvedere alla spesa indicata nell'art. 2 della legge 2 luglio 1882, n. 873, serie 3ª, al rimborso delle spese incontrate dalla Società italiana per le strade ferrate Meridionali, per la linea di Castellammare-Cancello ai termini dell'art. 4 della convenzione approvata con decreto reale del 2 ottobre 1883, n. 1658, serie 3ª, ed alle spese necessarie per completare la costruzione della linea Mediterranea (art. 2 della legge 27 aprile 1885, n. 3048, serie 3ª) .	»	+ 3,220,750 69	3,220,750 69
205	Somma per provvedere al pagamento dei generi di approvvigionamento provvisti dalle cessate Amministrazioni delle ferrovie dell'Alta Italia e Romane in aumento delle rispettive scorte e di quelli passati al Governo dalla Società delle Meridionali, già esercente le ferrovie Calabro-Sicule .	27,405,125 32	+ 343,288 67	27,748,413 99
206	Somma per sopperire alle perdite già conosciute nell'esercizio degli stabilimenti industriali di Pietrarsa e dei Granili assunto e tenuto per conto del Governo dall'8 gennaio 1878 al 30 giugno 1885	3,500,000 —	+ 790,000 —	4,290,000 —
207	Spese d'acquisto della ferrovia da Novara alla Cava d'Alzo	1,000,000 —	»	1,000,000 —
208	Somma a calcolo delle spese eventuali relative alle partite di cui sopra	2,000,000 —	+ 2,423 52	2,002,423 52
		90,766,611 57	+10,083,388 43	100,850,000 —

PRESIDENTE. È aperta la discussione su questo progetto di legge.

Se nessuno domanda la parola, trattandosi di articolo unico lo si porrà ai voti a scrutinio segreto.

Ora l'ordine del giorno reca: « Provvedimenti riguardanti la costruzione delle strade ferrate del regno ».

Si dà lettura del progetto di legge.

Il senatore, *segretario*, GUERRIERI-GONZAGA legge:

(V. *infra*).

PRESIDENTE. È aperta la discussione generale su questo progetto di legge.

Senatore MAJORANA-CALATABIANO. Domando la parola.

PRESIDENTE. Ha la parola.

Senatore MAJORANA-CALATABIANO. Io non entro nella discussione generale; ma siccome non ho bene considerato su quale degli articoli della legge meglio si possa convenire rivolgere la domanda che sto per fare all'onor. ministro dei lavori pubblici, preferisco di farlo prima che si cominci la discussione dei singoli articoli. Rammenta il Senato che circa due mesi fa ebbi l'onore d'interpellare l'onor. ministro dei lavori pubblici intorno ai suoi intendimenti per la intrapresa dei lavori e la esecuzione di tutta la linea della ferrovia Valsavoia-Caltagirone. L'onor. ministro dei lavori pubblici ebbe la bontà di rispondere che tutto era pronto perchè entro un mese si potesse bandire l'asta, se non per i due tronchi Valsavoia-Scordia e Scordia-Militello, almeno per il primo.

Io, pur insistendo che non si differisse di molto l'appalto di tutta la linea fino a Caltagirone, ringraziai l'onor. ministro; ed augurai a me ed a lui che, prima di separarci, a qualche principio di esecuzione si fosse venuti. Ora, essendo proprio se non all'ultimo giorno, presso che alla vigilia delle lunghe vacanze parlamentari, sento il dovere di rivolgere la domanda all'onor. ministro dei lavori pubblici, perchè voglia informare il Senato dello stato in cui sono giunte le pratiche per l'intrapresa dell'esecuzione dei lavori; imperocchè è notissimo che, non solo non ne è incominciata in alcun modo l'esecuzione, ma non sono stati peranco nemmeno pubblicati gli avvisi d'asta.

Nel far questa domanda all'onor. ministro, persevero nella fiducia che gli dimostrai altra volta, dovendo attribuire l'ultimo susseguito ritardo di qualche mese a cagioni indipendenti dalla sua volontà: onde continuo a far voti che la strada tutta quanta possa essere al più presto e nei termini della legge del 1879 e delle altre molteplici che determinarono i modi ed i mezzi di esecuzione, un fatto compiuto, da Valsavoia, cioè, a Caltagirone.

Ma, se il signor ministro non si trova fin da ora, come sarebbe mio vivissimo desiderio, in condizione di ordinare un appalto complessivo di tutti i tronchi che la costituiscono, ripartendo almeno in non lontani periodi la totale esecuzione, affretti fin da ora e senza ulteriore indugio, almeno l'esecuzione di tutta quella parte per cui son pronti gli studi e i denari; e tanto più v'insisto inquantochè nel cominciamento e nell'alacre continuazione dei lavori, io trovo la maggiore guarentigia, da parte del Governo, dei suoi propositi di dare esecuzione alla legge, e di rendere, col minore ritardo di tempo, un fatto compiuto l'apertura della intera linea fino a Caltagirone.

Spero che l'onor. ministro vorrà dare risposta soddisfacente a questa mia raccomandazione.

SARACCO, *ministro dei lavori pubblici*. Domando la parola.

PRESIDENTE. Ha la parola.

SARACCO, *ministro dei lavori pubblici*. Ringrazio l'onor. Majorana della fiducia che mi ha dimostrata, e credo di non averla demeritata, imperciocchè, appena diedi promessa in Senato che avrei fatto procedere agli studi che ancora erano necessari, per poter bandire le aste del tronco di ferrovia, di cui egli ha parlato, ho procurato che si rivedessero i primi studi del tronco di Valsavoia-Scordia, che vennero infatti sottoposti per l'approvazione al Consiglio dei lavori pubblici, il quale in una delle sue ultime sedute ha dato il voto favorevole. A me dunque non rimane che di sottoporre la cosa al Consiglio di Stato, ciò che sarà fatto in brevissimo tempo: cosicchè sono convinto che fra non molto si potranno aprire gli appalti ed in tal modo sarà soddisfatto il desiderio dell'onor. preopinante. Certo che anch'io avrei in animo di procedere alle aste per il secondo tronco, ma in questa parte non

posso dare veruna assicurazione. Soltanto nella parte di cui ho parlato, la mia parola sarà intieramente adempita.

Senatore MAJORANA-CALATABIANO. Domando la parola.

PRESIDENTE. Ha la parola.

Senatore MAJORANA-CALATABIANO. Ringrazio il signor ministro delle assicurazioni che mi ha date e mi auguro che siano al più presto intrapresi i lavori.

PRESIDENTE. Non chiedendosi da altri senatori di parlare, dichiaro chiusa la discussione generale.

Si passa alla discussione degli articoli.

Rileggesi l'art. 1.

Art. 1.

In aggiunta al fondo stanziato con la legge 29 luglio 1879, n. 5002 (serie 2ª), per la costruzione delle ferrovie complementari, è autorizzata la maggiore spesa di lire 121,000,000 sul bilancio del Ministero dei lavori pubblici per il completamento e saldo dei lavori relativi alle linee di ferrovia indicate nella tabella annessa alla presente legge.

Pongo ai voti questo articolo, tornando ad avvertire che con esso s'intenderà approvata la tabella annessa alla presente legge.

Chi l'approva voglia sorgere.

(Approvato).

Art. 2.

Questa maggiore spesa verrà iscritta nel capitolo 134 del bilancio del Ministero dei lavori pubblici, esercizio 1886-87, e nei capitoli corrispondenti dei successivi esercizi nel modo seguente:

Anno	1886-87	. . . L.	52,163,785
»	1887-88	. . . »	30,000,000
»	1888-89	. . . »	30,000,000
»	1889-90	. . . »	8,836,215

Fermo l'obbligo del reintegro a termini dell'art. 9 della legge 5 luglio 1882, n. 875 (serie 3ª), quella parte del fondo posto a carico del bilancio dell'esercizio 1886-87, il cui impiego fosse rimandato ai successivi esercizi, potrà essere prelevata per i pagamenti da farsi per le altre linee complementari, limitatamente però alle spese per impegni già venuti a scadenza a tutto il 30 giugno 1887.

La rimanente somma che fosse stata già prelevata dai fondi destinati ad altre linee complementari, verrà reintegrata ai detti fondi.

Alla maggiore spesa afferente all'esercizio finanziario 1886-87 sarà provveduto mediante emissione di obbligazioni ferroviarie, ammortizzabili, nei termini della legge 27 aprile 1885, n. 3048 (serie 3ª).

(Approvato).

Art. 3.

Con legge speciale da presentarsi al Parlamento entro il novembre del corrente anno si provvederà ai maggiori fondi occorrenti ed alla divisione in capitoli dello stanziamento annuo per le singole ferrovie complementari, di cui alla legge 29 luglio 1879, n. 5002 (serie 2ª), per la diretta comunicazione fra Roma e Napoli, di cui all'art. 34 della legge 29 luglio 1879, n. 5002 (serie 2ª) ed alla legge 5 luglio 1882, n. 877 (serie 3ª), e per la ferrovia Genova-Ovada-Acqui-Asti, di cui all'art. 11 della legge 5 luglio 1882, n. 875 (serie 3ª) e che rimane approvata.

(Approvato).

Art. 4.

La costruzione delle linee Eboli-Reggio e Messina-Cerda sarà compiuta nel termine di sei anni.

Il Governo del Re è autorizzato a concludere i contratti per la costruzione delle dette linee in seguito a licitazioni private, previo il parere del Consiglio di Stato, ed avrà la facoltà di prendere i provvedimenti necessari per ripartire la spesa sopra vari esercizi finanziari, mediante annualità a carico del bilancio dello Stato, per le quali il fondo delle costruzioni non sia gravato di una somma che ecceda lire 17,500,000 per ogni esercizio finanziario.

(Approvato).

Art. 5.

La sovvenzione annua stabilita dall'art. 2 della legge 29 giugno 1873, n. 1475 (serie 2ª), per ogni chilometro delle ferrovie in essa indicate e per un periodo di tempo non eccedente i 35 anni, potrà essere aumentata da lire 1000 a lire 3000 per un tempo da 35 a 70 anni in favore delle ferrovie pubbliche che in avvenire saranno concesse in virtù dell'art. 12 della legge 29 luglio 1879, n. 5002 (serie 2ª).

Con decreto reale, da sottoporsi al Parlamento fra un anno dalla promulgazione della presente legge, saranno determinate le norme ed i criteri che dovranno dirigere l'azione del Governo nel graduare in diversa misura l'ammontare e la durata della sovvenzione.

(Approvato).

TABELLA I.

Strade ferrate complementari.

Numero d'ordine	DENOMINAZIONE DELLE LINEE	Lunghezza secondo le previsioni di legge (1)	Costo delle linee (escluso il materiale mobile) secondo le previsioni di legge (2)	Lunghezza effettiva (3)	Spese fatte, impegnate e presunte pel compimento delle linee (escluso il materiale mobile)			Maggiori somme da autorizzarsi pel saldo e compimento lavori		
					Pagamenti fatti a tutto marzo 1887 (4)	Spese impegnate pel saldo e compimento dei lavori (5)	Totale costo effettivo delle linee 4+5 (6)	Spese di già prelevate dai fondi delle altre linee 4—2 (7)	Pagamenti che rimangono da farsi pel saldo e compimento lavori 6—8 (8)	Totale delle maggiori somme da autorizzarsi 7+8 (9)
	Linee di prima categoria.									
1	Novara-Pino	66.00	20,000,000	»	43,642,509	857,491	44,500,000	23,642,509	857,491	24,500,000
2	Codola-Nocera	4.50	600,000	»	823,656	76,344	900,000	223,656	76,344	300,000
3	Succursale dei Giovi	19.00	21,000,000	»	45,167,872	18,832,128	64,000,000	24,167,872	18,832,128	43,000,000
	Linee di seconda categoria.									
1	Aosta-Ivrea	67.00	14,350,350	»	18,927,195	3,572,805	22,500,000	4,576,845	3,572,805	8,149,650
2	Sondrio-Colico-Chiavenna	63.70	8,447,572	»	8,511,314	1,788,686	10,300,000	63,742	1,788,686	1,852,428
3	Belluno-Feltre-Treviso	76.00	8,610,210	»	10,903,011	4,096,989	15,000,000	2,292,801	4,096,989	6,389,790
4	Ascoli-S. Benedetto	28.00	2,870,070	»	4,319,751	1,180,249	5,500,000	1,449,681	1,180,249	2,629,930
5	Adria-Chioggia	30.60	3,444,084	»	4,826,334	2,573,666	7,400,000	1,382,250	2,573,666	3,955,916
	Linee di terza categoria.									
1	Novara-Varallo	53.50	5,603,000	»	7,130,194	1,769,806	8,900,000	1,527,194	1,769,806	3,297,000
2	Bra-Carmagnola	19.00	1,703,312	»	1,713,401	286,599	2,000,000	10,089	286,599	296,688
3	Vercelli-Mortara-Pavia	72.00	6,275,360	»	6,970,083	829,917	7,800,000	694,723	829,917	1,524,640
4	Airasca-Cavallermaggiore	32.00	2,868,736	»	4,019,391	780,609	4,800,000	1,150,655	780,609	1,931,264
5	Mantova-Legnago	32.00	3,872,793	»	3,488,003	2,211,997	5,700,000	384,790	2,211,997	1,827,207
6	Viterbo-Attigliano	31.00	4,751,344	»	4,948,848	2,351,152	7,300,000	197,504	2,351,152	2,548,656
7	Stazione di Frascati-Città	4.10	645,466	»	665,184	134,816	800,000	19,718	134,816	154,534
8	Foggia-Manfredonia	36.00	2,510,144	»	2,943,811	556,189	3,500,000	433,667	556,189	989,856
9	Zollino-Gallipoli	35.00	2,689,440	»	2,677,843	722,157	3,400,000	11,597	722,157	710,560
10	Legnago-Monselice	39.00	4,392,752	»	5,849,915	1,750,085	7,600,000	1,457,163	1,750,085	3,207,248
11	Gallarate alla Pino-Novara	31.00	5,827,120	»	11,769,653	1,730,347	13,500,000	5,942,533	1,730,347	7,672,880
	Somma in blocco	»	»	»	»	6,061,753	6,061,753	»	6,061,753	6,061,753
	TOTALI GENERALI	739.40	120,461,753	»	189,297,968	52,163,785	241,461,753	68,836,215	52,163,785	121,000,000

Questo progetto di legge sarà anch'esso a suo tempo votato a scrutinio segreto.

Discussione del progetto di legge N. 167.

PRESIDENTE. Viene ora all'ordine del giorno la discussione del disegno di legge intitolato: « Collocamento a riposo, per motivo di servizio, dei prefetti del Regno ».

Il senatore, *sègretario,* GUERRIERI-GONZAGA dà lettura del progetto di legge.

(V. *infra*).

PRESIDENTE. È aperta la discussione generale su questo progetto di legge.

La parola spetta al senatore Brioschi.

Senatare BRIOSCHI. Signori senatori, l'onorevole senatore Errante ha nella sua chiara relazione sopra questo disegno di legge, brevemente, ma con molta precisione, e dirò di più, precisione degna di lode, fatto conoscere le ragioni, le quali avevano indotto due degli Uffici del Senato, sopra i cinque, a dichiararsi contrari all'attuale progetto di legge.

L'onorevole senatore Errante mi ha dato così il mezzo di essere ancora più conciso del solito, cosa che certamente fa piacere a me e, in questo momento, ancora più al Senato.

L'onor. senatore Errante, nella sua relazione, ha posto dapprima in rilievo che gli oppositori del progetto non sarebbero stati alieni dall'accettarlo quando avesse avuto carattere temporaneo.

Mi fermo un momento sopra questo concetto per dedurne due conseguenze.

La prima è che, per parte mia, che rappresento uno di quegli Uffici, riconosco l'opportunità di alcune disposizioni legislative, sempre però temporanee, per mezzo delle quali si raggiunga lo scopo che il signor ministro si propose nel presentare il progetto di legge; la seconda è, che l'accettazione da parte mia del progetto, quando fosse ridotto a provvedimento provvisorio, implica, e mi pare con molta chiarezza, che l'opposizione al progetto come ci è presentato non può venire interpretata, in questo caso, come un'opposizione al ministro dell'interno.

Però io soggiungo subito che, meglio ancora di un progetto modificato nel modo che ho indicato, avrei amato che il signor ministro dell'interno avesse portato davanti al Parlamento un progetto completo di riordinamento delle prefetture, un progetto pel quale fossero attratti verso quella carriera i giovani colti e laboriosi, che forse se ne stanno lontani nella sfiducia di poter giungere ai sommi gradi riservati spesso ad altre influenze.

Che se in questo progetto più vasto fossero stati compresi alcuni degli articoli del progetto attuale li avrei trovati meglio al loro posto, e non avrei avuto difficoltà ad accettarli.

Così come si trovano nel progetto attuale essi mi dicono troppo e troppo poco.

Troppo, perchè mi lasciano il dubbio che la loro applicazione, senza limiti, venga creando nel nostro paese la classe di prefetti, puramente politici, con grave danno delle nostre amministrazioni locali, e con danno ancora più grave degli amministrati i quali chiedono al Governo giustizia e non politica nell'amministrazione.

Troppo poco perchè, se questa legge potrà rimediare a qualche riconosciuto inconveniente, essa è ben lungi da farci sperare un migliore avvenire in questo importante ramo di servizio pubblico.

Ecco riassunta nei più brevi termini la ragione della mia opposizione, nella quale per ora devo persistere.

PRESIDENTE. Se nessun altro domanda la parola....

Senatore ALFIERI. Domando la parola.

Senatore PIERANTONI. Domando la parola.

PRESIDENTE. La parola è al senatore Alfieri.

Senatore ALFIERI. Io cedo il mio turno al senatore Pierantoni, perchè debbo parlare nel medesimo senso dell'onor. senatore Brioschi.

PRESIDENTE. In tal caso la parola spetta all'onor. senatore Pierantoni.

Senatore PIERANTONI. Questa legge consta di due parti: l'una d'indole tutta amministrativa, od economica che dire si voglia, e contiene provvedimenti analoghi a quelli che abbiamo votato per migliorare la condizione dei militari, che, giunti all'apice della loro carriera, andavano posti a disposizione del Ministero soltanto perchè altrimenti sarebbero stati condannati a vivere in grandi ristrettezze.

Una sola disposizione della legge ha indole essenzialmente politica, in quanto che è la prima legge che deroga ad una disposizione delle incompatibilità parlamentari, le quali furono

oggetto di una lunga richiesta del partito di opposizione costituzionale, e che hanno avuto l'esperimento di due sole legislature.

Io intendo dire le ragioni, per le quali darò il mio voto favorevole all' una ed all'altra parte della legge.

Moltissimi vagheggiano l' amministrazione pienamente separata dalla politica. Io credo che questa aspirazione non corrisponda pienamente all'essenza del Governo parlamentare.

Il Governo parlamentare è Governo in gran parte fondato sulla pubblica opinione; vive per la corrispondenza dell'azione del Governo sopra la periferia del territorio nazionale. Il Governo di gabinetto si poggia sopra una maggioranza deliberante. Chi guarda la carriera degli uffici e l'ordine gerarchico che lo compone, deve ammettere che anche un giovane dotto e volonteroso, che con fedeltà e con zelo percorse i diversi uffizi, giunge in un lungo corso di anni ad un posto dove il potere discrezionale dell'Amministrazione è tale, che se egli non ha fiducia del Governo o non ne comprende gli ordini male se ne dice il rappresentante e l'interprete. La parte politica discrezionale del rappresentante del Governo ha il suo limite nelle leggi, trova il suo freno nei corpi consulenti e deliberanti che sono accanto al prefetto. Il loro voto, le formalità delle loro decisioni sono giusti freni per tenere nettamente distinta la parte amministrativa dalla politica. Pur rispettandosi il diritto acquisito agli uffizi, il Governo ha il diritto di scegliere la persona idonea ad essere capo delle provincie.

Un'altra carriera, quella diplomatica, richiede la stessa scelta di uomini, quando dalle prime gerarchie dell'ordine si è presso al grado di rappresentante della nazione. I giovani volonterosi istruiti, che cominciarono a prestare i loro servigi allo Stato, quando arrivano all'ufficio di consiglieri di legazione, non possono per solo diritto di anzianità, dirsi adatti a tenere le ambasciate presso le grandi potenze.

Il partito moderato, che dovrebbe attenersi alle tradizioni e difendere i diritti acquisiti, instaurando il Regno d' Italia non potè proclamare il rispetto ai diritti acquisiti, assegnò alle maggiori ambasciate generali ed uomini politici, che non avevano fatto alcun tirocinio nella carriera diplomatica.

Se non si disconosce la necessità, in cui si può trovare il Governo di scegliere persone idonee e degne fuori l'ordine delle carriere, la maggiore necessità di permettere l'uso di questa elezione si desume dall'anno in cui siamo.

L' Italia si formò precipuamente per opera di moti nazionali, retti da Governi provvisorî.

Durante i singoli rivolgimenti locali, uomini senza apparecchio e senza studi speciali entrarono in determinate carriere. Questi uomini, per quanto benemeriti della patria, oggi vantano venticinque e più anni di servizio.

Il ministro li potrebbe porre a riposo; ma forse si preoccupa della triste condizione economica, in cui sarebbero ridotti dalle nostre leggi sulle pensioni.

Quindi la parte della legge, la quale dà modo al ministro di eliminare dai buoni funzionari gli inabili e porli al riposo, e che offre una posizione economica conveniente, è legge rimunetiva dei servigi prestati, è legge equa e giusta. Su questo punto non sorge opposizione; lo stesso onor. Brioschi ha dovuto dire che egli riconosce l'opportunità delle disposizioni amministrative.

La disposizione invece, che modifica la legge delle incompatibilità, e più non proibisce al Governo di conferire uffici pubblici al deputato se non dopo sei mesi dalla dimissione o dalla non rielezione, permetterà, come per il passato, al ministro dell'interno di scegliere qualche prefetto nel seno del Parlamento. Qui sta essenzialmente la parte politica della legge.

Il Senato ricorda che fui un vivacissimo propugnatore delle incompatibilità parlamentari, e che andai oltre le disposizioni della legge. Per esempio, fui il primo a propugnare le incompatibilità amministrative, le quali, sulle prime, furono negate e poi furono sanzionate con la legge elettorale.

Io propugnai l' incompatibilità dei membri del clero ad accettare il mandato legislativo.

Questa incompatibilità fu votata dalla Camera dei deputati, ma fu respinta dal Senato. Ebbene, alcuni anni dopo io vidi il Gladstone - per il fatto che un membro del clero protestante era stato eletto deputato - mettere fine alla questione se per antichi statuti la incompetenza esistesse oppure no nell' Inghilterra e proporre una legge, che fu votata a grande maggioranza dalla Camera dei comuni e da quella dei signori, per dichiarare che i membri del clero di qualsiasi

religione non possono essere deputati. La legge comprese i membri della Chiesa ufficiale, benchè il clero protestante sia forse la maggiore delle forze nazionali.

Ora domando a me stesso, se con questi precedenti io possa dare il voto a questa legge; se la legge medesima fa una eccezione pericolosa. Ecco il quesito che mi sono proposto.

Io ammiro il coraggio del ministro dell'interno, perchè indirizza sopra il suo portafoglio la corrente politica delle simpatie per gli uffici pubblici. Ora la legge vigente intorno le incompatibilità parlamentari richiama tutte le ambizioni parlamentari sopra il Ministero degli affari esteri perchè, mentre i ministri ed il Ministero non possono conferire ufficio alcuno ai deputati, le missioni all'estero sono permesse.

Questa specie di protezionismo politico ha fatto sì che molti giovani deputati si siano dedicati (perchè l'ambizione politica è una delle forze della vita pubblica) alla discussione delle questioni estere con la speranza di servire lo Stato all'estero.

Da qualche anno il bilancio degli affari esteri è il torneo, l'esperimento di queste ambizioni.

Io credo che l'onor. ministro dell' interno riaprendo un antico spiraglio alle ambizioni parlamentari riconduce a più corretto esame la discussione della cosa internazionale. Questa è l'utilità politica della legge, la quale inoltre incomincia a ritoccare la legge delle incompatibilità per molti aspetti difettosa. Confesso che con maggiore soddisfazione avrei votata una legge più generale; e i precedenti dell'onor. ministro dell'interno mi facevano sperare una legge emendatrice di quella delle incompatibilità; credevo che altri problemi egli avrebbe posti sul tappeto politico.

Non sarà forse da discutersi se le incompatibilità parlamentari debbano essere fondate sul sistema dell'opzione; se, cioè, non sia meglio di imitare il sistema francese, che permette all'impiegato pubblico dopo l'elezione di scegliere tra la rappresentanza politica e l'ufficio?

A questa legge la Camera dei deputati avrebbe dovuto aggiungere una disposizione, che d'ordinario si riscontra nelle leggi che toccano le incompatibilità, quella che dichiara che sarà applicata ai soli deputati eletti dopo la votazione della legge medesima.

Questa disposizione sta nella legge francese; una disposizione analoga fu messa in quella italiana delle incompatibilità. Il Senato comprende il valore morale di tali disposizioni. La Camera elettiva si preserva dal sospetto di aver deliberato provvedimenti, dei quali il deputato può trarre vantaggio.

Ma per la giusta separazione delle competenze delle due Assemblee, io penso, come ha parimenti pensato la Commissione, che, poichè questo sentimento di alta convenienza non è stato inteso dalla Camera, il Senato non debba imporlo.

Riassumo quindi le ragioni del mio voto favorevole. Voto la legge, perchè dà modo al Governo di provvedere al migliore indirizzo dell'Amministrazione; perchè permetterà al Governo di dare una migliore posizione ai prefetti non più abili al servizio e di scegliere eccezionalmente per gli uffici pubblici le virtù che emergano dalla vita parlamentare, quei caratteri, che possono formare la fortuna amministrativa di una provincia.

Io spero che l'onor. ministro dell'interno possa raccogliere e ripetere la promessa già fatta dall'onor. presidente del Consiglio di presentare una legge emendatrice delle incompatibilità. L'esperienza di due legislature, la giurisprudenza parlamentare, alcuni voti ed alcune iniziative della Camera stessa hanno preparato lo studio della detta riforma.

Io non voglio correre innanzi alla riforma; ma indico alcune disposizioni ingiuste.

La disposizione, che impedisce ai professori deputati d'essere membri del Consiglio superiore si appalesa tanto più assurda ora che il Consiglio superiore è in parte composto per elezione del corpo insegnante e dopo le votazioni di leggi che hanno aumentato di quattrocento e più il numero dei professori universitari. Di fronte al quale aumento non mi par logico che tredici professori soltanto rappresentino il corpo universitario e che la cieca sorte dell'urna escluda dall'aula parlamentare eminenti professori di scienze sociali, economisti e giuristi, lasciandovi insegnanti d'altre materie, che per quanto rispettabili sono indifferenti coll'ufficio del legislatore.

Nell'agosto del 1885 la Francia ritoccò la sua legge sulle incompatibilità in favore dei docenti nelle università sedenti nelle provincie.

Ma senza dilungarmi più oltre, vista l'ora e

la stagione, io domando all'onor. ministro dell'interno, se nell'atto che ci raccomanda la votazione di questa legge, ci prometterà una legge di revisione e di correzione delle incompatibilità ora vigenti.

Con un altro uomo io proporrei un ordine del giorno; dall'onor. Crispi invoco una leale promessa. Gli ordini del giorno che nel Governo parlamentare sono veri mandati che il potere legislativo conferisce all'esecutivo, diventarono invece tra noi una specie di salvezza presentata in cattivi momenti psicologici. Io preferisco ad un ordine del giorno di tale lega una parola franca e leale dall'onor. ministro dell'interno.

Quanto poi al desiderio dell'onor. Brioschi, di reputare questa legge come temporanea, io dico che tutte le leggi sono temporanee, perchè non è vietato il diritto di iniziativa parlamentare, nè è possibile la immutabilità delle disposizioni legislative. Il tempo matura gli eventi, l'esperienza indica la imperfezione delle istituzioni umane, e consiglia l'opera di emendazione.

Concludo adunque e ripeto che darò il voto favorevole alla legge.

PRESIDENTE. Ha facoltà di parlare l'onorevole Alfieri.

Senatore ALFIERI. È troppo noto che negli argomenti politici l'importanza data dall'opinione pubblica agli atti del Governo ed alle discussioni del Parlamento vuol essere considerata quasi alla pari di quella che tali argomenti realmente hanno di per se stessi.

Ognuno di noi, fosse o non fosse dapprima ben persuaso dalla vera entità di questa legge, legge dal titolo modesto ed appropriato, io credo, piuttosto ai 6 primi suoi articoli, e fosse a questi propizio o contrario, ognuno di noi, dico, ha udito il rumore che se ne è levato nella stampa e nel pubblico; e gli effetti, o per lo meno, i fini secondi, che moltissimi vi ravvisavano e molti pure sospettavano, e per i quali si impensierivano.

Non con intendimento di censura, ma per mero accertamento di fatto, mi sia lecito soggiungere che negli ambienti che questa legge ha dovuto traversare prima di giungere al Senato, essa ha subito, od è parso a moltissimi subire degli influssi, ricevere un'impronta, per i quali il carattere primitivo attribuitole dal ministro proponente fosse alterato, e la portata sua fosse di molto allargata ed aggravata.

Come provvedimento che riflettesse soltanto l'economia, se così posso dire, delle disposizioni che governano la promozione e la rimozione dei prefetti in relazione colle condizioni di fatto, di cui nessuno negava la sostanza e la gravità, non si disconosceva che più che il diritto vi fosse il dovere nel ministro di urgentemente occuparsene. Nessuno negava l'opportunità di chiedere al Parlamento i mezzi dal ministro riputati indispensabili per soddisfare, come egli stesso ha detto, alla propria responsabilità. Per questo rispetto il Senato, io credo, era pressochè unanime nel far buon viso alla legge. Ma trovai per l'opposto molti colleghi meco consenzienti nel deplorare che, non avendo le disposizioni contenute nei primi sei articoli, ritenuti, lo ripeto, lodevoli in sè, nessun limite di tempo nell'apparecchio, esse potessero turbare tutto l'ordinamento di un importantissimo ramo del pubblico servizio.

Dell'uso immediato che si sarebbe fatto di questa legge non ho udito chi si allarmasse. Bensì il ricordo, tutt'altro che gradito, di un rimescolamento poco meno che tumultuario nelle prefetture di tutto il Regno non è punto intieramente dileguato dalle menti dei più assidui studiosi dell'andamento politico del nostro paese.

Se si affrontò allora, non senza nota di temerità, il giudizio della pubblica opinione, giudizio che fu abbastanza severo, che cosa non farebbe ora un ministro meno ardito, se si vuole, ma per deferenza alla passione di parte, dacchè potrà mettere la propria responsabilità dietro il riparo di una legge così larga, come è questa, per l'arbitrio ministeriale?

E vi ha di più! Vi è forse neppur uno dei miei onorevoli collegli, nel quale, come accade in me ogni volta che si parla di mala soddisfazione del Governo o dei cittadini pel modo in cui procedono i servizi amministrativi, vi è forse neppure uno dei miei onorevoli colleghi in cui il pensiero non ricorra con rinnovata adesione ad un ammirabile e celebre discorso pronunziato a Bergamo 5 o 6 anni addietro? Allora, quell'esemplare di patriotta e quel maestro insigne di scienza e di arte di Stato del quale la lamentevolissima malattia non dubito qualificare per infermità del Governo nazionale,

Silvio Spaventa, riassunse le tante, le giuste, le altissime lagnanze di molti uomini e di ogni parte d'Italia, levate al cielo contro le inabili o scorrette pratiche amministrative.

Egli conchiuse la sua arringa col grido ripercosso da tutti gli echi d'Italia: « *Giustizia nell'amministrazione!* »

Gli onorevoli colleghi miei sanno quanto e più di me, probabilmente per esperienza propria e frequentissima, quale sia, e dirò di più, quale non possa non essere, poichè è nella natura di qualsiasi potere predominante nella rispettiva forma di Stato e fidente nella consistenza del proprio predominio, quale sia dico, la fonte precipua della fiacchezza, della sconnessione e della scarsa equità ed eguaglianza di trattamento nelle faccende attinenti al servizio pubblico al quale la presente legge si riferisce.

Quella fonte tutti la conosciamo, non soltanto e non con maggiore scandalo in Italia, ma peggio in altre regioni d'Europa e pure al di là dell'Atlantico, il clamore pubblico e la censura dei pubblicisti più autorevoli, e sapienti, e liberali l'hanno colpita.

Io, per ragioni di riguardi parlamentari, non la nominerò.

Orbene, se questa legge, come siamo parecchi assai a temerlo, perdonate la vieta metafora che mi pare davvero appropriatissima al caso nostro, se questa legge, non solo alzasse sopra il capo dell'intero personale delle prefetture e della carriera che ad essa conduce, una spada di Damocle; non solo l'alzasse, ma eziandio di questa pensilità facesse un sistema permanente, quale cagione più acerba di turbamento e di sconforto per tutto il personale di quella carriera? Quale più deplorevole effetto d'avvilimento si potrebbe mai pensare?

Affermo in parola mia, e sono persuaso che dentro quest'aula e in tutto il paese infinite testimonianze confermerebbero la mia affermazione, che moltissimi probi e diligenti funzionari, pure di quelli a cui non mancano nè la virtù, nè l'ingegno, stanno trepidanti e intimoriti davanti all'allargamento sempre più invadente delle acque inquinate e melmose che sgorgano ogni ora più copiose da quella fonte alla quale ho accennato.

È superfluo per la vostra chiaroveggenza, onorevoli colleghi, che io dica quanto l'aggiunzione dell'art. 7, per se stesso innocuo, ma che in questo luogo apparisce eterogeneo, abbia dato nuova esca a quei timori e a quei sospetti di cui ebbi incarico di farmi interprete nell'Ufficio a cui io apparteneva.

Mi preme di chiarire tuttavia che di questo art. 7 non era la significazione letterale, nè l'applicazione che il ministro proponente manifesta l'intenzione di farne, quella che ci metteva in pensiero. No, benchè noi fossimo unanimi nel massimo riguardo da usare verso una decisione dell'altro ramo del Parlamento, che ai suoi componenti si riferiva.

Ma nel futuro non si apriva forse un largo e non giustificato accesso anche a quella parte della carriera prefettizia che si ritiene meramente amministrativa? Ciò non tornava forse a danno di tutte quelle garanzie d'indole tecnica, ed a pericolo delle sorti, già tutt'altro che liete ed attraenti, di tutto un ordine d'utilissimi impiegati governativi?

Non reputo facili ad impugnarsi le censure inflitte ai metodi presenti di reclutamento della carriera, e su ciò mi unisco alle osservazioni fatte dall'onorevole Brioschi.

Quelle censure verrebbero eliminate, allorchè si cercasse di ciò fare, riformando i presenti metodi di alunnato, di ammissioni e di promozioni. Nessuno certo potrebbe conferire un'autorità maggiore a simili riforme che l'opera di questo Consesso. Ma non si sa con quali criteri si vada ora a cercare la probabilità di attitudini speciali a queste funzioni.

Queste considerazioni potevano essere sottoposte con tanta maggior franchezza al ministro proponente, in quanto nessuno accennava menomamente al più lontano sospetto verso di lui o verso il Gabinetto in cui egli ha posizione tanto elevata.

Se ho espresso chiaramente i miei pensieri, il Senato ed il Governo avranno inteso che non mi era fatto interprete di nessuna idea che andasse a diminuzione dell'autorità del potere esecutivo in genere e dei ministri in particolare.

Bensì non vogliamo che i poteri affidati al Governo si convertano in debolezze per lui e a traverso a lui, o sopra il suo capo, e diventino nuovi mezzi d'ingerenza indebita e di usurpazione o di prepotenza in mano d'altri.

A noi è parso che i pericoli paventati non fossero in questa legge, quale il Ministero di-

chiara e dà fiducia d'interpetrarla e di applicarla; ma che da questa legge stessa altri potrebbe farli sorgere. Essi tuttavia sarebbero in grandissima parte eliminati, ove leggi organiche a breve termine la susseguissero, alla formazione delle quali agio e tempo fossero dati al Senato di largamente cooperare.

Se queste leggi organiche venissero, al riaprirsi del Parlamento, proposte dal Ministero a definire le importantissime questioni attinenti allo stato dell'impiegato, ad ordinare con più giusta appropriazione gli studi preparatorî, le prove di ammissione e le promozioni nella carriera amministrativa che fa capo alla massima parte delle prefetture; e finalmente venisse rifatta la legge sulle incompatibilità parlamentari di cui, se non m'inganno, in altra sede l'onor. ministro ha parlato, allora noi vedremmo, per forza naturale delle cose, levati in seguito gli inconvenienti che abbiamo deplorati nella presentazione di questa legge, così isolata e scompagnata da misure di limiti e di compensi.

Infine, per antivenire gli effetti, facili a prevedersi, che potrebbero invadere il campo politico e turbare gli ordini amministrativi, questa legge riprenderà il carattere di temporaneità che una specie, direi, di forza maggiore impedisce al Senato di esigere, le sia impresso fin d'ora.

Non credo che l'onor. signor ministro dell'interno voglia deludere la nostra speranza che egli con pubbliche e più solenni dichiarazioni al Senato rassicuri pienamente le opinioni tuttora dubbiose dentro e fuori di questo recinto.

Io non temo di offendere nessuna suscettibilità manifestando, nel concludere il mio disadorno discorso, il pensiero che il Senato non può non aggiungere alla fiducia che egli è inclinato a riporre nell'opera e nei propositi del Gabinetto che gli sta davanti, una profonda e viva simpatia prodotta dal vedere in esso uno dei più illuminati ed autorevoli fra noi, che per tanti anni tenne alta, in momenti non sempre propizi, la bersagliata bandiera della severità nella finanza e della giustizia nell'amministrazione. *(Adesioni da molti banchi).*

PRESIDENTE. Il senatore Majorana-Calatabiano ha la parola.

Senatore MAJORANA-CALATABIANO. Io non discuterò il merito della presente legge, ma faccio qualche dichiarazione per giustificare il mio voto.

L'onor. Brioschi, che appartiene alla scuola sperimentale, ha veduto, in questa legge, da un lato troppo, dall'altro poco. Ha veduto poi grossi pericoli nell'art. 7, così che, pure eliminando la formale affermazione della sfiducia al ministro proponente, sostanzialmente non gli accorda fiducia nemmeno per la più immediata esecuzione della legge. Invece il mio amico il senatore Alfieri ha dei dubbi sugli effetti della legge rispetto a un avvenire alquanto remoto; imperocchè, quanto al presente, per la fiducia che gl'ispira l'attuale Amministrazione, consentirebbe le chieste facoltà; onde troverebbe opportuno che alla legge si desse un carattere provvisorio; anche egli poi fa gravi avvertenze sull'art. 7.

Ora, per mettere le cose a posto, bisogna notare che l'art. 7 e tutta la legge sulle incompatibilità parlamentari non ha cominciato a governare cogli istituti costituzionali; è un lavoro dovuto esclusivamente all'iniziativa governativa del 1876-77, ossia del primo Ministero di sinistra. La disposizione limitativa, pertanto, delle facoltà del potere esecutivo nella scelta dei prefetti e di altri funzionari dello Stato, prima del 1877, non aveva ancora esistenza, sicchè c'era, fin allora, potestà illimitata di scegliere dall'uno e dall'altro ramo del Parlamento pubblici funzionari, i quali, destinati ad alcuni uffici, conservavano il diritto ad essere rieletti deputati, mentre se destinati ad altri perdevano cotesto diritto.

Nel 1877 il Ministero intese a frenare non credo se stesso, ma forse i Ministeri futuri; imperocchè, quanto a se stesso, non avrebbe avuto bisogno del vincolo di una legge; non si presume almeno che uno cerchi a se stesso il vincolo di una legge, quando ha la volontà di conseguire alcuni ideali, e di ottemperare al sentimento della legge che propugna. Dunque si volle allora fare una specie di legge organica limitativa delle potestà del Governo nella scelta agli uffici pubblici. Si è fatta l'esperienza di quella legge; viene l'onor. Crispi, ministro dell'interno, e trova, sia stata minima o grande l'influenza di cotesta legge, trova deteriorato il servizio più importante che ci sia nello Stato rispetto all'amministrazione interna.

Non si può dire in modo positivo che la con-

temporaneità del deterioramento nel governo delle prefetture, implichi necessariamente la prova della causalità nella legge del 1877; ma poichè quella fu legge di limitazione, e si lamentò più che nel più remoto passato, da quell'epoca in qua il danno, un'influenza qualunque causante essa deve averla avuta.

L'onor. ministro dell'interno, come bene ha rilevato l'onor. senatore Alfieri, assumendo tutta la responsabilità del Governo dello Stato nel ramo a lui affidato, non trova quell'ordine di mezzi essenziali per raggiungere gli scopi, e si presenta al Parlamento ideando una legge realmente nuova, non tale per l'abolizione dell'art. 7, perchè si tratterebbe di ritornare all'antico, ma nuova per la legge delle pensioni, vale a dire per la parte di favore che si accorda ai prefetti; imperocchè il diritto di congedarli c'è sempre stato. Ora, se si teme che i ministri possano abusare dal riguardo politico, molto più largamente applicando le leggi della messa a riposo dei prefetti, non sarà questa legge che ne accrescerà loro il potere; anzi essa stabilisce, in favore di quegli alti funzionari, una guarentigia largamente compensativa dell'uso che i ministri potranno fare delle loro facoltà.

Onde osservo che, poichè io non ho la responsabilità del ministro, e non ho avuto bisogno di fare gli studi e teorici e pratici che egli per ragione di ufficio ha fatto; poichè a me manca la sua esperienza in proposito: così io non mi fido di riconoscere e di affermare che siano troppe le facoltà da lui chieste.

Il vero giudice è colui che ha ordita una tela in vista di un determinato scopo.

Ma, da legislatori, dobbiamo vedere piuttosto se le facoltà chieste non implichino adeguata responsabilità, se riescano ingiustamente pregiudizievoli.

Ora io non trovo nulla in questa legge che scuota minimamente, in favore di chi che sia, il principio di responsabilità, anzi lo fa più saldo, come deve ammettersi quando si accordano i mezzi perchè non si fallisca allo scopo. In questa legge nulla io trovo che possa essere lesivo di diritti acquisiti.

Riescirà di qualche aggravio alla finanza: ma oggi, di evitare le spese della finanza, non si è grandemente teneri; e pel caso in esame esse non saranno molte, nè assai malamente fatte.

Dunque non è troppo quanto si vuole colla legge; ma d'altra parte è poco, osserva col suo spirito sagacemente osservatore l'onor. Brioschi; ma poco rispetto a che cosa? Ai fini che si propone il ministro, non è poco; perchè nessuno gli avrebbe impedito di aggiungere un qualche inciso che integrasse questo tutto che all'onorevole Brioschi sembra incompleto.

Del resto, quando la scienza, messa oggi al bando, invoca principî, gli sperimentalisti che che cosa dicono? Non rifiutate il buono in vista del meglio. Contentatevi del poco, perchè altrimenti avrete nulla.

Se esaminiamo in un senso intrinseco e circoscritto al suo contenuto, la legge non si presta all'obbiezione che essa provveda poco: non è intera sì, ma solo rispetto ad altri fini, diversi cioè da quelli presi di mira dalla medesima; ma per gli altri fini ci sono altri mezzi, e però ci saranno altre leggi.

Io non dubito che l'onor. ministro dell'interno si affretterà a dare attuazione ai suoi concetti rispetto all'ordinamento dell'amministrazione comunale e provinciale, e si affretterà a dare esecuzione ai suoi intendimenti rispetto all'ordinamento del Consiglio di Stato ed altre leggi; colmerà colle proposte le lacune, e tutto riordinerà in vista di un principio alquanto armonico e vitale. Ma intanto la presente legge ha carattere di urgenza, anche per la stagione non parlamentare in cui entriamo.

Perchè dunque non accordare la facoltà della chiesta prova?

Non ci è via di mezzo: o si ha o non si ha fiducia nei termini e nei fini della legge. Se si ha fiducia solo nel darle carattere provvisorio, la si deve avere anche nel non negarlo in modo definitivo, giacchè, come osservava l'onor. Pierantoni, nessuna legge è immutabile, e noi abbiamo frequentissimi esempi di leggi rimaneggiate, e quella appunto delle incompatibilità che è del 1877, viene a essere derogata in parte solo dopo 10 anni.

Ma la nuova esperienza si potrà fare anche in un periodo più breve, immediatamente anche, e si vedrà allora che uso avrà fatto il Governo delle facoltà concessegli dal Parlamento; e quando le intenzioni del Parlamento fossero state fraintese o i mezzi non fossero stati rispondenti ai fini, nessuno impedirà al Senato,

alla Camera elettiva, al Ministero stesso di proporre modificazioni.

Fatte queste dichiarazioni, aggiungerò soltanto che voto la legge con piena fiducia, parola che pronuncio molto di rado in quest'aula.

Senatore BARGONI. Domando la parola.

PRESIDENTE. Ha la parola.

Senatore BARGONI. Io pure do voto favorevole a questa legge. Le obbiezioni sollevate in contrario hanno modificato le mie opinioni.

Una volta riconosciuto che la legge ha indole affatto amministrativa, l'essere essa definitiva piuttosto che transitoria non può modificare il mio voto.

Come hanno detto gli onorevoli senatori Pierantoni e Majorana, le leggi possono pur sempre modificarsi; ma anche prima delle modificazioni, abbiamo il controllo parlamentare per richiamare al dovere quei ministri che di una legge facessero abuso.

Che se a questa eccezione dei possibili abusi noi ci dovessimo fermare, non questa legge soltanto, ma molte altre non si sarebbero dovute approvare.

Accade delle leggi quello che accade di tutte le umane cose, che l'abusarne o l'usarne male finisce necessariamente a creare inconvenienti, il timore dei quali dovrebbe condurre a non far niente. Ma chi non sa che il far niente è la cosa peggiore di tutte, sia nella vita degli Stati che in quella degli individui?

L'altro argomento che è stato addotto contro alla legge sta in quella specie di minaccia che affermasi venga a pesare sul personale della carriera amministrativa.

Io non mi dissimulo che una parte di questo personale possa sentirsene minacciato; ma sono certo che è quella parte soltanto che non ha fede sufficiente nelle proprie forze, quella parte la quale non potrebbe mai aspirare ai supremi gradi della gerarchia amministrativa se non per diritto di anzianità.

Ora il solo diritto dell'anzianità, dirò meglio, la sola ragione della anzianità non mi parrebbe proprio da invocarsi come titolo alla nomina di prefetti i quali sappiano rispondere alla missione cui sarebbero chiamati.

Non parlerò della obbiezione relativa alla legge delle pensioni; perchè esempi di eccezioni a leggi generali, mediante leggi particolari, ne abbiamo veduto parecchi, e perchè credo che, se questa legge dovesse tra gli altri effetti aver quello di invitare il Ministero a fare studi sulla legge delle pensioni non vi sarebbe da lagnarsene, inquantochè la legge sulle pensioni degli impiegati civili in Italia non mi pare sia opera così perfetta da doverla dichiarare intangibile.

Per parte mia, fin da quando l'onor. Crispi rientrando al potere ha presentato questa legge, me ne sono grandemente felicitato; perchè mi è parso di vedere con ciò affermato che una delle sue prime preoccupazioni era quella di assicurare al Governo la possibilità di disporre di elementi ottimi, non solo come quelli che già abbiamo, ma di disporne dappertutto e sempre a capo delle diverse provincie dello Stato. Me ne sono rallegrato anche perchè credo che, quando sia assicurato questo concorso degli elementi migliori, potrà l'onor. ministro incominciare coraggiosamente quell'opera di decentramento amministrativo che io confido sia negli intendimenti dell'onor. ministro dell'interno.

La distinzione che è stata fatta dall'onorevole Brioschi, od almeno l'allusione che egli ha fatto alla distinzione fra i prefetti politici ed i prefetti non politici, io confesso che l'ho letta molte volte e molte volte udita ripetere, ma non l'ho capita mai. Io ho conosciuto dei prefetti usciti dalla carriera amministrativa diventare partigiani accaniti e turbare il buono andamento delle provincie cui erano preposti; ed ho conosciuto, posso dirlo proprio con piena coscienza, dei prefetti così detti politici, i quali nella loro condotta non ebbero a guida che un assioma solo: la buona amministrazione come la migliore delle politiche possibili. *(Bravo! Bene!)*

Per conseguenza io confido che non entreremo in una via pericolosa mediante questa legge. Ed ora, dandole il voto favorevole, io vorrei pregare il Senato di permettermi ch'io rivolga una preghiera all'onorevole ministro, preghiera la quale desidererei fosse superflua, come già forse lo è, ma che ad ogni modo non lo sarà del tutto, ove possa provocare qualche analogo affidamento da parte dell'onorevole ministro.

Riconoscendolo, come ho detto poc'anzi, così preoccupato dell'avvenire dei prefetti del regno, io lo prego di voler vigilare colla maggiore oculatezza, perchè, dopo avere provve-

duto al miglioramento delle loro condizioni morali, dopo avere cercato di garantirsi delle loro qualità intellettuali e delle loro speciali attitudini, non avvenga che nel complesso delle loro condizioni morali i prefetti non abbiano a subire detrimento alla propria autorità. I mezzi per raggiungere questo scopo sono molti e non oserei tentare di farne l'enumerazione; ma mi sia permesso, che tra grandi e piccoli, io ne accenni qualcuno.

Prima di tutto parmi indispensabile che il ministro dell'interno provveda perchè quelle attribuzioni che i prefetti hanno dalle leggi sopra servizi non dipendenti direttamente da lui, ottengano sempre il rispetto più geloso da parte degli ufficiali che nella provincia dipendono da altri Ministeri, essendo più volte accaduto che quelli i quali hanno modo di trattare direttamente col rispettivo Ministero, creino de' conflitti i quali, in ultima analisi, tornano a danno di quel prestigio che il prefetto deve sempre conservare.

Un altro dei mezzi cui accenno sarebbe quello di studiare se non sia venuto il momento di sottrarre la dignità dei prefetti a quelle umiliazioni (e non dico a caso la parola benchè io non abbia a fare allusione ad alcun caso mio personale) alle quali essi sono talvolta esposti trattando cogli economati delle provincie per misere questioni relative ai locali della loro abitazione ed al relativo mobilio.

Lo prego inoltre di dare uno sguardo a quell'infelice decreto sulle precedenze del 1868, perchè ancor esso non è stato l'ultima causa di dispiaceri, i quali poi si sono tradotti in una altra serie d'inconvenienti.

Qualunque sia la posizione che nei cerimoniali di Corte o nelle funzioni di Stato si voglia fare ai prefetti in genere; sta sempre che il prefetto il quale è a capo della provincia deve in essa avere quella posizione superiore che oggi non ha. E qui importa considerare come la posizione che gli è fatta dal decreto reale del 1868 sia in contrasto con quella che gli deriva da una legge, imperocchè la legge comunale e provinciale dice che il prefetto è, non il rappresentante del solo ministro dell'interno, ma il rappresentante del potere esecutivo nella provincia.

Finalmente prego l'onor. ministro di vegliare perchè certe occasioni di esautoramento non capitino ai prefetti di fronte ai loro amministrati, quando è tanto facile evitarle. Accade, per esigenze assolutamente invincibili, e che in certi casi io sono il primo a riconoscere giuste, che qualche volta gli onorevoli ministri, prendendo delle deliberazioni, debbano notificarle direttamente a senatori, a deputati, a Commissioni od a Corpi morali; ma accade altresì che i rispettivi uffizi dei signori ministri si dimentichino di darne immediata partecipazione ai prefetti.

Ora, il giungere in un paese la notizia portata da giornali o da terze persone prima che il prefetto l'abbia ricevuta direttamente dal Governo che egli rappresenta, crea degli inconvenienti assai gravi che si traducono in una diminuzione di autorità la quale nuoce assolutamente al prestigio, non tanto di un prefetto, quanto a quello del Governo in quella determinata provincia.

Io non credo di dover aggiungere altre parole, persuaso come sono che l'onor. ministro, col suo pensiero, sarà già entrato in quest'ordine d'idee, dovendogli certo interessare che i prefetti del regno abbiano ad essere in posizione da dimostrare a tutti i cittadini, ed anche agli avversari del presente ordine di cose, che essi rappresentano il Governo del Re con quella pienezza d'autorità che è garanzia di imparzialità, di saviezza e di giustizia.

Senatore ERRANTE, *relatore*. Domando la parola.

Senatore FINALI. Domando la parola.

PRESIDENTE. Ha chiesto prima la parola il relatore della Commissione a cui do facoltà di parlare.

Senatore ERRANTE, *relatore*. Io reputo per fermo che senza l'art. 7 non si sarebbe questa legge battezzata come legge politica. Ma l'articolo 7 non è che un semplice corollario, il quale nè aggiunge, nè toglie nulla alla legge.

A questo proposito l'Ufficio centrale unanime è stato di avviso, che una volta che si era fatta una legge d'incompatibilità col consenso della Camera dei deputati la quale riguardava i soli membri della Camera stessa, non credeva di dovere, per alta convenienza, trattare una tale questione.

Ma poichè in certo modo si è parlato anche di ciò, mi si permetta di dire che la legge delle incompatibilità era ingiusta.

Perchè non si comprende come mai coloro i quali sono abili a divenire prefetti, consiglieri di Stato, ecc., prima di essere nominati deputati, il giorno in cui entrano nella Camera dei deputati ne divengano quasi indegni, e siano colpiti d'interdetto; si aggiunga che quando sono nominati prefetti cessano dall'essere deputati.

Si è unito al suffragio popolare la scelta del Governo; ecco tutto; questo fu uno di quegli espedienti che si chiamano *mezzucci*, perchè si ha timore che il Governo abusi delle sue forze; ma non riescono a nulla, come difatti non hanno dato nessun utile risultamento; e si è talvolta violata ipocritamente la legge.

Io credo dunque che dell'art. 7 noi non ce ne dobbiamo occupare, molto più che su di ciò la concordia è intiera nell'Ufficio centrale. I deputati rientrano nel diritto comune.

Parliamo ora dei 6 articoli i quali formano veramente il progetto di legge e che hanno indole puramente amministrativa.

Ed a sgombrare un primo dubbio dirò, che in questa legge il Governo non si prende facoltà nuova oltre quella che attualmente ha. Soltanto cerca rimedio negli esperimenti di questa sua volontà per non nuocere a quelli che attualmente si trovano in ufficio.

Quando l'onor. Brioschi e più tardi anche l'onor. Alfieri dissero che accetterebbero questa legge come provvisoria, ossia a titolo transitorio, hanno confessato due cose: primo, che questa legge è necessaria nelle condizioni attuali; secondo, che hanno fiducia nel ministro o nel Ministero attuale.

Ora se il danno c'è, il rimedio si deve trovare. Ma il danno è vero o ipotetico? Bisogna parlare francamente. Che le condizioni attuali delle prefetture siano normali, non lo possiamo dire di certo, e una delle ragioni di tale anormalità è stata questa, che finora ha combattuto il sentimento della pietà per coloro che esercitano l'ufficio di prefetto con un altro sentimento maggiore che è quello del dovere; cioè a dire: che chi non può servire deve porsi in ritiro; ma le condizioni economiche di taluni prefetti, il non aver diritto alla pensione, ha costretto il Governo a titubare, per cui si sono spesso veduti prefetti che per due o tre anni, senza rendere alcun servizio, sono rimasti in ufficio, con gran detrimento della cosa pubblica.

Di più si dice: ma questa legge non fa gli interessi degli impiegati di carriera, perchè si piglieranno o si potranno prendere una quantità di uomini politici, per cui c'è attualmente una trepidanza in tutti i prefetti, che lo sono appunto per diritto di anzianità.

Io qui svelerò anche con franchezza quale è la mia opinione sui prefetti di carriera e sui prefetti così detti politici, perchè veramente di politica non ce ne dovrebbe essere su quelli scelti dal Governo tra i migliori e più savi cittadini.

Certamente che negli impiegati di carriera si possono trovare alte intelligenze che non rimasero logorate dal lungo esercizio e, direi quasi, dalla servilità degli impieghi inferiori. Entrano in uffizio a portare le loro bozze a cui talvolta si dà di frego, crescono gradatamente ubbidienti e servili, arrivano finalmente a certa altezza, e di là cominciano tutti ad aspirare al sommo fastigio e credere che abbiano la facoltà e la scienza di un vero prefetto. Nasce da ciò che generalmente le loro idee non corrispondono all'ambiente politico e morale che devono dirigere, e meno ancora possiedono l'autorità e l'arte del comando.

Mi ricorda il centurione di Tacito, il quale, essendo arrivato a quel grado da semplice soldato, si vendicava contro i suoi subalterni per far loro provare tutto quello che egli aveva sofferto prima di giungere a quel grado dai suoi superiori superbi o feroci.

Al contrario, se si pigliano uomini che abbiano il prestigio del nome, dell'ingegno, della virtù, questi possono esercitare una grandissima influenza, principalmente nei grandi centri, perchè il prefetto non è soltanto amministratore, non è uomo essenzialmente politico, ma deve intravedere quale è lo stato e la condizione della città e della provincia che si trova sotto la sua direzione; e talvolta basta una sola parola, basta imprimere un indirizzo savio ad una data questione per potere in un certo momento evitare il male o procurare un bene.

Ciò non porta seco che debbansi trascurare quelli che dopo avere finita la loro carriera hanno anche quei tali requisiti i quali si esigono per potere comandare con autorità riverita; ma ciò non devono pretendere soltanto loro; quasi spettasse ad essi per diritto esclusivo di proprietà.

Voi sapete che nel Consiglio di Stato non

tutti quelli che passano per il grado di segretario credono di avere un diritto esclusivo ad essere nominati poi consiglieri di Stato; così non tutti i pretori pretendono di diventare consiglieri di Corte di cassazione; nè tutti gli ufficiali inferiori ambiscono di venire un giorno comandanti di esercito o luogotenenti generali.

Questa tal facoltà di poter servirsi di elementi nuovi, atti a temperare e a invigorire l'elemento attuale nelle condizioni non floride in cui versano le prefetture, credo che sia giustissimo concederla al Governo; ma, si osserva, il Governo ne potrebbe abusare.

È appena necessario di osservare a questo proposito che tutte le facoltà portano insite il pericolo dell'abuso; ma allora non si farà più nulla, non si potrà agire appunto perchè quegli a cui si dà la facoltà di agire, invece del bene può produrre il male.

In questa condizione di cose, abbiamo detto, non trapela da nessuna disposizione di questa legge che si voglia usarne a scopo di partito.

D'altronde, io spero che gli uomini i quali siedono al Governo hanno dimenticato questa parola, la quale ha un valore quando non si è al Governo.

Il Governo rappresenta il paese, non il partito, ed ha innanzi agli occhi quei cittadini che per virtù, per ingegno, per qualità morali e politiche eccellono sopra gli altri. Fra essi dovrà indistintamente cadere la scelta.

In tali condizioni, o signori, i nostri onorevoli colleghi dicono che accetterebbero la legge come provvisoria, purchè dal Ministero ci sia promesso che si farà una riforma sostanziale ed intera nell'ordine amministrativo; chiamato fra noi il ministro dell'interno disse che tale per l'appunto è il suo intendimento, ed ecco che questa legge diventa provvisoria come la vorrebbero effettivamente gli oppositori, perchè vi sarà poi la riforma definitiva e completa. Messa questa condizione, e poichè i colleghi nostri hanno detto che approverebbero la legge purchè fosse temporanea, io credo che ci sia piuttosto concordia anzichè discordia nell'Ufficio centrale.

Io spero che il Governo saprà valersi di questa legge che costituisce solo un beneficio per gli uomini, i quali sono divenuti inabili a poter prestare pubblico servizio; che il concetto di questa legge non è nuovo nè soltanto pei prefetti, ma si applicò anche nell'esercito.

Difatti, la stessa ragione della disponibilità per causa di servizio è ammessa nell'esercito, per gli ufficiali, i quali hanno tutte le qualità, ma o la salute perchè è malferma, o per qualunque altra circostanza, possono essere collocati a riposo per motivi di servizio ed ottengono la pensione a cui hanno diritto.

Resterebbe a considerarsi la parte economica della legge, ma il ministro delle finanze vi ha dato il suo assentimento, e per me, credo, con molta ragione, perchè ove si guardi bene questa legge, i beneficî che si accordano a coloro che verranno posti in ritiro veramente non sono eccessivi.

L'art. 4 che cosa vi dice? Che « Dopo cinque e non oltre dieci anni di servizio prestato nella qualità di prefetto, od anche promiscuamente in altri uffici precedenti, verrà accordata ai prefetti, per una sola volta, un'indennità corrispondente allo stipendio dovuto nell'ultimo anno di servizio al netto di ogni ritenuta ».

Si tratta di una sola annualità, si agevolano le pensioni, come si pratica pe' professori; e se voi volete scegliere uomini eminenti, questi non saranno al certo giovanetti, come quelli di carriera che incominciano a venti anni, ma sono uomini fatti che cominciano il tirocinio a 40 o 50 anni e forse più in là.

Che volete? Costoro che devono percorrere la lunga via di 25 anni, non avranno mai la speranza di poter conseguire la pensione, e perciò difficilmente accetteranno l'ufficio, per alto che sia. Aggiungo, che le condizioni economiche di tutti gli altri impiegati dello Stato sono tali che sarebbe atto di giustizia che si potesse estendere questa legge a loro beneficio, tanto nella magistratura quanto nel Consiglio di Stato.

Se volete uomini a scelta che non siano di carriera, bisogna naturalmente agevolare la loro posizione, perchè costoro hanno bisogni maggiori a misura che più si avvicinano alla vecchiaia e talvolta hanno famiglia che altrimenti dovrebbero lasciare in condizioni miserevoli.

Eliminati così tutti i dubbi, visto che questa legge non è politica, ma è semplicemente amministrativa, che cosa rimane?

Rimane che sene faccia uso discreto e sapiente.

E qui mi rivolgo all'onorevole signor ministro dell'interno, e gli dico: *qui si parrà la vostra abilitate.*

Per questi motivi l'Ufficio centrale o almeno la maggioranza di esso accoglie questa legge, e credo che il Senato le vorrà fare buon viso.

Senatore FINALI. Domando la parola.

PRESIDENTE. Ha la parola.

Senatore FINALI. Dovendo rivolgere alcune domande brevissime all'onor. ministro dell'interno, ho preferito farlo nella discussione generale, piuttosto che aspettare che vengano in discussione gli articoli: affidandomi che le risposte sue saranno tali, che non mi daranno occasione a ripigliare la parola nei singoli articoli.

Le mie osservazioni riguardano la parte amministrativa del progetto di legge; il quale, come è stata ben definito da parecchi, è composto di due parti; ed i primi sei articoli, hanno portata puramente amministrativa. Essi modificano il diritto comune amministrativo intorno alla aspettativa, la disponibilità e le pensioni dei prefetti; che così avranno un diritto singolare o speciale.

L'art. 1 crea una nuova specie di aspettativa, da aggiungersi a quelle per ragioni di famiglia o di salute, regolate dalla legge del 1863. Quinci innanzi avremo pei prefetti anche l'aspettativa per ragione di servizio. Intorno a che non faccio osservazioni.

L'art. 2 a questa aspettativa dà un trattamento nuovo.

Mentre la legge del 1863 sulla aspettativa e la disponibilità ai funzionari aventi 10 o più anni di servizio concede un trattamento non maggiore della metà nè minore di un terzo dello stipendio; ed a quelli che hanno meno di 10 anni di servizio, un trattamento non maggiore di un terzo, nè minore del quarto dello stipendio: questo art. 2 usa maggiore larghezza negli assegnamenti. Infatti concede, a quelli che hanno più di 10 anni di servizio, un assegnamento non maggiore di due terzi, nè minore della metà; ed a quelli che hanno meno di 10 anni, l'assegno non maggiore della metà, nè minore di un terzo.

Poi viene l'art. 3, il quale dispone, che scaduto il termine della aspettativa per ragioni di servizio, che è appunto l'aspettativa creata da questa legge, i funzionari passeranno in disponibilità; e che a questa disponibilità sarà applicato il trattamento della legge 11 ottobre 1863.

Ora la legge del 1863 contiene due specie di trattamento, l'uno normale, l'altro transitorio; e mi pare che sarebbe stato opportuno dire quale dei due dovrà essere applicato. Se è il trattamento transitorio, è più favorevole che non sia quello stabilito dalla presente legge; ma se s'intende che dovrà essere il normale, essendo questo più limitato, può non parere giusto che un prefetto, già collocato in aspettativa per motivi di servizio ed a cui è stato applicato l'art. 2 di questa legge, dopo un anno venga a trovarsi in condizioni peggiori.

Questa è la prima domanda che io rivolgo al signor ministro, domanda che in fondo ne contiene due: sapere cioè quali sono le disposizioni della legge 1863, che dovranno essere applicate; e togliere quella specie di incongruenza che si avvererebbe, nel caso che si dovessero applicare le disposizioni normali che essa stabilisce.

Inoltre l'art. 4 messo insieme all'art. 5 può dar luogo a qualche dubbiezza. E veggo là, in faccia a me, un mio collega della Corte dei conti; il quale può dire meglio di me, quanto importi che le leggi sulle pensioni non diano luogo a dubbiose interpretazioni.

L'art. 4 stabilisce un'indennità per chi abbia più di 5, e non più di 10 anni di servizio; e la stabilisce in più larga misura, di quel che faccia la legge del 1864, in correlazione all'articolo 2. Anche su ciò non ho a dire. Ma c'è questo di singolare; che sembrerebbe che l'indennità si debba ottenere a 10 anni, ma che, avendone 9 o 11, nulla si debba avere. (*Segni di diniego del ministro dell'interno*).

Capisco che è questione di forma; e non credo per certo che queste incongruenze, onorevole Crispi, sieno nel suo concetto; dico solo, che nelle parole della legge c'è qualche cosa che, non potendosi o non volendosi ora scrivere meglio, ha bisogno di spiegazione.

Infatti nell'art. 4 è detto che, dopo 5 anni e non oltre ai dieci anni di servizio, si ha diritto ad una indennità. E poi l'art. 5 dice che, oltrepassati i dieci anni di servizio, i prefetti acquisteranno diritto a pensione a norma degli articoli 14 e 17 della legge 14 aprile 1864.

Ma per questa legge gl'impiegati acquistano diritto a pensione, non dopo soli dieci anni di

servizio, sì dopo 25: fra i dieci e i venticinque anni gl'impiegati collocati a riposo hanno diritto ad una mera indennità. Riferirsi alla legge del 1864 non basterebbe, giacchè bisogna applicare speciali norme e nuove per la liquidazione di queste pensioni; dovendo la legge del 1864 servire soltanto per determinare la base e le quote della pensione.

Finalmente il paragrafo secondo dell'art. 5 ha una imitazione di ciò che per disposizione transitoria fu fatto per gl'impiegati dell'ordine giudiziario provetti di età e recenti in servizio; che collocati a riposo liquidarono sempre la pensione come se avessero avuto non meno di 25 anni di servizio. Ora si dispone che ai prefetti che vengono collocati a riposo d'ufficio sia aumentato di un terzo il servizio utile. Analoga disposizione si trova anche nella legge delle pensioni del 1864, che accorda l'aumento di un quinto ai professori che entrarono in servizio dopo i 30 anni. Nulla avrei a dire; se anche qui non mi paresse sorgere una incongruenza.

Applicando il paragrafo secondo dell'art. 5, ne viene che, siccome l'aggiunta al servizio effettivo non può mai oltrepassare pei suoi effetti utili gli anni 25, il prefetto che abbia 18 anni e mezzo di servizio effettivo e quello che ne ha 25 saranno trattati alla stessa stregua.

Se questa è l'intenzione dell'onor. ministro, non mi pare che sia abbastanza rispettato il principio dell'uguaglianza di trattamento in proporzione dei servizi resi.

Vi è poi nell'art. 6 una disposizione, la quale ai prefetti, che attualmente trovansi in aspettativa per motivi di salute, concede il trattamento dell'art. 2 di questa legge. Ma perchè una disposizione transitoria? Anche ai prefetti, che in avvenire saranno collocati in aspettativa per ragioni di salute, non si dovrebbe usare lo stesso trattamento?

Ho detto di volere essere breve nel fare le mie domande all'onor. ministro, e in quanto alla brevità credo di aver mantenuta la parola. Concludo quindi esprimendo di nuovo fiducia, che le risposte dell'onor. ministro siano tali da non darmi occasione di ripigliar la parola nella discussione degli articoli.

Senatore SONNINO. Domando la parola.

PRESIDENTE. Ha la parola.

Senatore SONNINO. Poichè si parla degli articoli nella discussione generale, così per non prolungare questa discussione mi permetto anch'io di domandare qualche spiegazione sulla redazione dell'art. 4 che non mi pare molto chiara. Ivi si dice: « Dopo cinque e non oltre dieci anni di servizio prestato nella qualità di prefetto ed anco promiscuamente in altri uffici precedenti ». Che cosa vuol dire questo *precedenti?* Precedenti ai cinque anni o precedenti alla qualità di prefetto? Ma in tal caso bisogna dirlo chiaramente. Bisogna dire: « *precedenti alla qualità di prefetto* ». Poi si parla della indennità corrispondente allo stipendio dovuto nell'ultimo anno di servizio al netto di ogni ritenuta. Non si capisce se questa indennità è al netto di ritenuta ed eguale allo stipendio, oppure computata sullo stipendio al netto della ritenuta.

Sorge inoltre un altro dubbio, se cioè questa indennità corrispondente allo stipendio dell'ultimo anno di servizio si computi sullo stipendio di prefetto o sullo stipendio del servizio promiscuo di cui si parla prima. E la nomina a prefetto deve datare da un anno oppure basta essere stato in carica un tempo qualunque?

Sembra che il prefetto possa, anche dopo un mese, essere posto in disponibilità colla indennità computata sull'ultimo anno dei servizi anteriori. Tutto ciò non è chiaro; se così fosse come dico, sarebbe un ingiusto favore. Di più, all'ultimo alinea dell'articolo seguente, si parla delle disposizioni di legge che riguardano le pensioni e che rimangono intatte qualora il prefetto domandi esso il collocamento a riposo. Col favore che ora accordiamo, certo nessuno il riposo lo domanderà e cercherà piuttosto di prestare un servizio mediocre per farsi mettere in disponibilità, e godere i vantaggi di questa legge. Con ciò non mi sembra che si raggiunga un bel risultato.

CRISPI, *ministro dell'interno*. Domando di parlare.

PRESIDENTE. Ha facoltà di parlare il signor ministro dell'interno.

CRISPI, *ministro dell'interno*. Signori senatori, dopo il discorso dell'onorevole relatore dell'Ufficio centrale io potrei dispensarmi dal dirigere a voi la parola, se a ciò non fossi chiamato dal dovere della mia carica, e d'altra parte se non fossi obbligato a rispondere agli onorevoli senatori Brioschi ed Alfieri.

Ripeto a voi quello che dissi alla Camera dei

deputati: questa è legge di ordine amministrativo; nulla ha di politico, e basterebbe esaminarne i primi sei articoli, perchè ogni uomo non animato da diffidenze inopportune debba essere del mio avviso.

Tenterò di spiegarmi.

La legge si compone di due parti. La prima di esse è racchiusa negli articoli primo, secondo, terzo e sesto, nei quali si disciplina il regime del collocamento a riposo e della liquidazione della pensione. L'altra parte comprende gli articoli 4 e 5.

La legge sulle aspettative del 1863 e quella sul collocamento a riposo del 1864 non erano fatte per rendere facile ai ministri la scelta dei prefetti nei vari rami della amministrazione ed anche, direi, in tutto il paese intelligente ed operoso.

L'aspettativa, come sapete e come ha rilevato anche il senatore Finali, quando mi fece le sue dimande alle quali più tardi risponderò, l'aspettativa si concede per due motivi: per motivi di famiglia e per motivi di salute. Oggi si è aggiunto un terzo motivo, ed è quello del pubblico servizio. L'aspettativa per motivi di salute accorda a quelli che la chiedono un assegno non maggiore della metà, nè minore del terzo dello stipendio; quella per motivi di famiglia, nulla.

La legge, che avete sott'occhio, creando la aspettativa per motivi di servizio, dà un compenso maggiore ai prefetti, messi in tale condizione, attribuendo loro uno stipendio annuo che non sia superiore ai due terzi, nè inferiore alla metà di quello di cui fruiscono nell' esercizio delle loro funzioni.

Vi ha di più. Agli effetti della legge del 24 aprile 1864 sulle pensioni, il tempo passato in aspettativa per motivo di famiglia non è calcolato nella liquidazione della pensione, ed è calcolato soltanto per metà quando l'aspettativa ha luogo per motivi di salute.

Colla legge attuale si è invece recato un beneficio ai prefetti: il tempo dell'aspettativa per motivo di servizio conta per intiero nella liquidazione della pensione.

Logicamente quindi e per ragioni di giustizia all'art. 6 si disse che coloro i quali si trovano in aspettativa per motivo di salute godranno anch'essi dei beneficî della legge attuale.

Per le pensioni, e per l'indennità, nel caso che non si possa raggiungere il tempo necessario previsto dalla legge attuale, sono stabiliti criteri diversi.

L'indennità attualmente accordata si ottiene unicamente quando si ha un servizio minore dei 25 anni e maggiore dei dieci. Colla nuova legge si potrà averla, allorchè il servizio sia stato non minore dei cinque anni nè maggiore dei dieci. Così è concesso un beneficio maggiore di quello che dà la legge del 1864.

Anche per le pensioni i criteri sono più favorevoli, criteri però i quali, mentre mirano a giovare ai prefetti messi a riposo, non portano nocumento alla finanza, nè costituiscono un sistema, per così dire, di ingiustizie tra il prefetto, il quale, secondo la vecchia legge, ha diritto a pensione, per essere stato in servizio più di 25 anni, e il prefetto, che non avendo raggiunto quel termine, tuttavia acquista, secondo la nuova legge, il diritto alla pensione. Perciò si disse che il prefetto, il quale sarà collocato a riposo prima che abbia raggiunto i 25 anni di servizio, avrà il benefizio dell'aumento del terzo sugli anni del servizio prestato; si aggiunse poi (e questa è la parte, direi equitativa nell'articolo) che questo benefizio dell'aumento non debba dare all'impiegato più di quello che gli spetterebbe se avesse compiuto i 25 anni di servizio.

Come il Senato avrà visto, io ho risposto in parte all'onorevole Finali. Ed ora darò altre spiegazioni sul modo come noi intendiamo che la legge debba essere interpretata. Essa del resto è abbastanza chiaramente redatta, per non dar luogo a dubbi, ed incertezze.

Sull'art. 4 non parmi, dopo le parole che ho dette, che possa cader dubbio. Come già accennai, dopo i 10 e prima dei 25 anni, l'impiegato ha diritto all' indennità. La nuova legge stabilisce una indennità specialmente favorevole ai prefetti, determinando che il loro diritto comincia a decorrere non dopo i 10, ma dopo i 5 anni di servizio. Dai 10 fino ai 25 anni, c'è poi uno speciale benefizio agli effetti della pensione coll'aumento del terzo.

Come si applicherà l'art. 5? Per esso nulla si muta allo stato legale dei prefetti, quando abbiano raggiunto, ai termini della legge del 1864, il tempo utile al conseguimento della pensione, cioè i 25 anni di servizio.

Per questi prefetti si applica la legge co-

mune. La eccezione, ripeto, è unicamente per quelli che non hanno raggiunto i 25 anni.

Giovandosi di tali criteri, la Corte dei conti quando sarà chiamata a liquidare le pensioni a favore dei prefetti, non potrà certamente cadere in errore.

Ma, diceva l'onor. senatore Sonnino, se coloro ai quali competerà secondo la legge attuale il collocamento a riposo, sanno di poter avere un trattamento relativamente meno favorevole di quelli che sono messi, per ragioni di servizio, a riposo, voi vedrete che nessuno vorrà raggiungere i 25 anni, ma procurerà di non fare il proprio dovere, per potere così prima di quel tempo mettersi in condizione di essere mandato via.

Debbo io confutare questo dubbio? Esso mi sembra, per dire la verità, così odioso che non posso presumere un'azione così indegna in un funzionario dello Stato, come non posso presumere che al ministro manchino i mezzi per richiamare efficacemente al dovere il funzionario che non adempie al debito suo.

Se un prefetto, coll'avaro intendimento di migliorare la sua condizione, traendo profitto dalla nuova legge (ma, ripeto, rifuggo dal credere che in Italia ci possano essere prefetti di questo conio) mancasse a' suoi doveri di uffizio, a' suoi doveri di onestà e moralità, allora si applicherebbero, non le nuove, ma le disposizioni della legge del 1864 e di altre leggi anteriori, ed esso sarebbe dispensato dal servizio ed anche destituito.

Passiamo ora alla questione più grave. Dico questione, non perchè io la creda tale, ma perchè così l'hanno voluta definire gli onorevoli senatori Brioschi e Alfieri.

Dissi che questa è una legge di ordine amministrativo, e che in essa la politica non ci ha che vedere.

Il Governo potrebbe, sempre con la legge attuale, mettere in aspettativa e, direi anche, dispensare dal servizio tutti quei prefetti che, a suo avviso, non adempiano al loro dovere o siano in un ordine d'idee non accette al ministro.

Fu ricordata un'epoca molto lontana, che noi stessi non possiamo e non dobbiamo lodare, nella quale non esisteva la legge che oggi vi proponiamo, eppure in quell'epoca fu fatto un grandissimo rimescolamento nelle prefetture e moltissimi prefetti furono dispensati dal servizio.

Quindi se lo stesso mal animo fosse nel ministero attuale, o potesse essere in quello dei nostri successori, non si avrebbe certo bisogno di domandare l'approvazione vostra ad una legge come la presente: basterebbe la facoltà della quale il Governo è attualmente investito.

Senonchè, la legge che vi proponiamo ha un altro scopo. Essa è legge di umanità e di giustizia.

Come si è fatto pei militari, come fu disposto per i professori delle università, a favore dei quali si stabilì uno speciale sistema per le collocazioni a riposo, e quindi per la liquidazione della pensione, così oggi si vuol fare da noi pei prefetti.

I prefetti esercitano funzioni delicatissime ed il loro uffizio spesso logora gli uomini, o toglie loro quella potestà morale che è necessaria, che è indispensabile al capo di una provincia.

Il Governo dal canto suo ha bisogno di fare appello a tutte le migliori intelligenze e a tutti gli uomini più esperimentati del paese per affidar loro il governo di amministrazioni così importanti e difficili, quali sono quelle delle provincie.

Ma, come vi ha detto lo stesso relatore, non è possibile trovare uomini di tale tempra e valore, uomini che per di più si trovino già in una carriera, e che abbandonino questa per accettare una prefettura.

Uno che abbia oltrepassato i 40 anni e sia per la vita sua e pei suoi studi fornito di quella prudenza ed esperienza che è necessaria a coprire il posto di prefetto, difficilmente lo accetterebbe, ove fosse convinto che dopo un certo numero d'anni, quando cioè si trovasse obbligato dall'età e dall'infermità a ritirarsi dall'assunto ufficio, non potrebbe conseguire una pensione che gli permetta di passare almeno in una mediocre agiatezza gli ultimi anni della sua vita.

Dando voi dunque al Ministero la facoltà che esso vi chiede, non fate altro che agevolargli la buona scelta dei prefetti nelle varie classi sociali.

Quanto all'art. 7, o signori, non deve essere per voi un motivo di diffidenza, nè deve farvi credere che in esso sia la vera sostanza di questa legge.

L'art. 7, o signori, non è fatto solo pei prefetti. Quest'articolo che il Ministero aveva già inserito in un'altra legge, non ha altro scopo che quello di togliere l'interdizione, per usare la vera espressione, ai deputati al Parlamento, di poter essere nominati in tutti i pubblici uffizi, nessuno escluso.

La Giunta parlamentare della Camera dei deputati voleva limitare questa facoltà ed aveva fatto un emendamento, acciocchè l'abrogazione dell'art. 7 della legge sulle incompatibilità si riferisse unicamente alla nomina a prefetto. Ma il Governo, che desiderava e desidera una abrogazione completa di quell'articolo, dimostrò, e la Camera quasi alla unanimità suggellò col suo voto tale dimostrazione, che l'intendimento suo non era di servirsi dell' abrogazione dell'art. 7 per i soli prefetti, ma di giovarsene in tutti i casi, e in ogni ramo della pubblica amministrazione.

Ora se voi fate attenzione a ciò, vedrete che l'art. 7 non forma la base della legge, non la ispira: esso non ne è che un complemento, un complemento il quale gioverà alle varie amministrazioni dello Stato, e non a quelle soltanto che dipendono dal ministro dell' interno.

Ma e questa legge sarà la sola che debba farsi? basterà essa a completare l'ordinamento della pubblica amministrazione?

Nessuno può pensar ciò. L'ordinamento amministrativo d'Italia non è certo il migliore, nè vi ha alcuno che ne possa esser contento.

E qui è il luogo di rispondere al senatore Alfieri il quale dette a credere, che con questa legge, potrebbesi forse nuocere alla carriera amministrativa.

Ripeto, il nostro ordinamento amministrativo lascia assai a desiderare, e questa legge non è la sola che sia necessaria per migliorarlo. Soggiungerò che molte delle riforme pel regolare procedimento dei pubblici servizi possono e debbono farsi, non solamente per leggi, ma e forse più, per mezzo di reali decreti.

In questo argomento io ho idee, direi quasi, radicali. Salvo nei casi in cui si debba stabilire un diritto od imporre un dovere, il potere esecutivo, nell'orbita delle sue funzioni, ha piena facoltà di organizzarsi e di determinare tutte quelle norme che crede necessarie al suo ordinamento.

Nella carriera amministrativa quale è oggi costituita, noi, permettetemi la parola, commettiamo una irregolarità confondendo i servizi più umili con i servizi più alti.

Il Consiglio di prefettura, che, a mio modo di vedere, deve essere una vera magistratura, dovrebbe comporsi di giureconsulti e di uomini politici, dico politici non nel senso volgare, ma nel senso più ampio e direi filologico. Un consigliere di prefettura bisogna che conosca tutta la legislazione politica e civile. Ma perchè ciò avvenga, occorre modificare quel sistema, col quale, dalla classe dei segretari si può senz'altro salire a quella dei consiglieri di prefettura. Il segretario non è solitamente che un burocratico, ed un burocratico, quando non possegga altre speciali qualità, non diventerà mai un buon consigliere di prefettura, in quella maniera che un consigliere di prefettura venuto su da tali segretari non sarà mai un buon prefetto. Ora, siccome le norme che valgono attualmente in siffatta materia sono stabilite con reali decreti, si possono pure con decreti reali riformare, e così porre regole speciali alla classe dei segretari e regole per quella dei consiglieri di prefettura.

Non dico certo con questo che si debba, che si possa chiudere ai più umili impiegati l'adito ai più alti posti; occorre però, con norme precise e concorsi ed esperimenti, far in modo che un impiegato, prima che passi ai Consigli di prefettura, offra al Governo la più sicura garanzia che egli abbia il merito necessario a conseguire il nuovo e alto ufficio e la perfetta capacità di reggerlo.

Oggi invece tutto procede per anzianità, e gli esami si fanno con molta leggerezza; e voi ben capite che questo non è il miglior metodo per procurare allo Stato buoni consiglieri di prefettura.

Ma non basta. È necessario di stabilire garanzie anche per i pubblici funzionari.

A ciò si potrà provvedere colla legge sullo stato degli impiegati civili, la quale determinerà le norme perchè un funzionario non sia tolto dall'ufficio che occupa, se non per fatti constatati; e così il proprio demerito e non mai l'altrui arbitrio troncherà la carriera ad un impiegato.

Facendo, come proporremo nella prossima sessione, che si garantisca ad ogni impiegato

onesto e capace il possesso del suo ufficio nell'amministrazione dello Stato, converrà insieme garantire il paese contro gli abusi dei cattivi impiegati. Di qui, o signori, la necessità di una legge sulla responsabilità di tutti coloro che sono chiamati al servizio dello Stato.

La legge sullo stato degli impiegati civili e quella sulla responsabilità sono dunque due leggi che si completano reciprocamente, e che, mentre da un lato assicurano al pubblico funzionario la sua carriera, lo mettono dall'altro in condizione di non potere abusare delle sue funzioni.

Spero che questi concetti varranno a far comprendere al senatore Alfieri le nostre intenzioni.

Ma, dirò ancora, io non intendo che sia chiusa ai pubblici funzionari la via delle prefetture, nè credo che tutti i prefetti si debbano prendere dal di fuori della carriera amministrativa. Sono d'avviso che una parte delle prefetture del regno debba esser data a funzionari pubblici i quali si sono distinti nel loro ufficio.

Ma tanto più gl' interessi dello Stato si avvantaggeranno, quando si saranno riordinati, come dissi un momento fa, gli uffici che sono inferiori a quelli di consigliere di prefettura e quindi a quelli dei prefetti medesimi.

Dopo ciò, poco mi rimane da aggiungere.

Come useremo di questa legge?

Puossi a questa legge dare un carattere temporaneo? Io non sono di cotesto avviso; e credo necessario che questa legge abbia un carattere di stabilità.

Aggiungerò pure, che io non farò alcun uso politico di essa; lo prometto.

La ragione del mio proponimento è molto semplice. Mi fu ricordato un momento fa dal senatore Bargoni un fatto abbastanza notevole.

Il prefetto, nelle sue attribuzioni, è il rappresentante del potere esecutivo. Egli ha rapporti non col solo ministro dell'interno, ma con tutti i ministri cui deve rispondere dei vari rami dell'amministrazione che è chiamato a dirigere. Ma non basta. Credete voi che un prefetto non possa o non debba occuparsi di politica?

Disse benissimo il senatore Bargoni che spesso diventano più partigiani e più ardenti in politica quelli che nella politica non sono nati e cresciuti.

Gli uomini politici, che hanno visto come quest'Italia si è fatta, che hanno studiato le varie amministrazioni italiane prima che si fondessero in una sola, sono quelli che meno parteggiano nella politica, essendo in loro connaturale il sentimento di patria, e al tempo stesso il bisogno di quella imparzialità di giudizio e di quella giustizia che è il fondamento del governo degli Stati. Al contrario i nuovi venuti, quei poveri amministratori, i quali, salendo al potere un nuovo ministro, temono di non essergli abbastanza accetti e simpatici, commettono per soverchio zelo azioni dalle quali un vero uomo politico rifuggirebbe.

Comunque sia, un tal fatto dipende piuttosto da un malvezzo anzichè da un mal animo di quei funzionari. Riordinata, una volta, questa amministrazione delle prefetture e quando ne saranno a capo uomini scelti e veramente amici della libertà, sono sicuro che non avrete a lagnarvi e a rimproverarci di avere concorso al felice mutamento.

La giustizia nell'amministrazione è una frase che torna spesso sul labbro dei nostri uomini politici e dei nostri legislatori. Questa giustizia nessuno la desidera, nessuno la domanda più di me; oserei dire, nessuno ha più di me in animo di fare tutto quanto è possibile perchè essa diventi un fatto compiuto. Io sono uno dei superstiti della falange parlamentare che nel 1863, discutendosi la legge dell'abolizione del contenzioso amministrativo, chiedeva ed esigeva la giustizia nell'amministrazione.

Quando a Torino si discusse questa legge, non ebbi a compagni che l'illustre deputato Rattazzi ed il compianto deputato Cordova. Troppo generale era il desiderio di abolire il contenzioso amministrativo, il quale sotto i Governi passati aveva fatto sì triste prova, troppo il timore che potesse rimaner l'ombra di un magistrato il quale avrebbe dovuto decidere sulle questioni amministrative, perchè le nostre idee avessero potuto allora trionfare.

I tempi però maturarono e quella giustizia amministrativa che volevamo serbata quando fu discussa e votata la legge del 1864, la vediamo ora chiesta anche dai nostri avversari.

Or bene, sarà anche questo uno dei doveri che noi adempiremo al riaprirsi della nuova sessione legislativa.

È necessario che ai prefetti, ai direttori generali, ai ministri stessi, sia tolta quell'ampia potestà che ora hanno di decidere in tutte le que-

stioni d'interesse tra i privati, o tra i privati e lo Stato.

È una questione, è vero, delicata, la quale non può trattarsi senza tutti i riguardi; ma appunto perchè delicata e difficile, bisogna levarla dal campo dei dubbi e risolverla, e fare insomma in modo che, quando un agente del potere viola un interesse altrui, un tribunale ci sia che possa giudicarlo.

Anche l'onor. senatore Bargoni mosse delle domande alle quali io sono lieto di rispondere. Del resto, la risposta è facile, dopo quello che ebbi occasione di dire alla Camera dei deputati, quando fu discusso il bilancio del Ministero dell'interno.

Io sono nemico di tutte le influenze parlamentari. L'ordine che io diedi ai prefetti appena giunto al potere fu che si tenessero lontani da simili influenze, che erano diventate, direi quasi, una prepotenza nella pubblica amministrazione. Io volli altresì che il prefetto il quale, nella provincia, rappresenta il potere esecutivo, avesse non solo la potestà che gli viene dalla legge, ma quell'autorità e quel prestigio morale senza di che nessuno governa.

Certamente è questa una disposizione che, per dar frutto, ha bisogno di tempo. Quanto però s'è già fatto, basta intanto per dare un colore diverso alla nuova amministrazione. Ora, ho il piacere di poter dire, che le felici conseguenze dell'opera da noi iniziata sono già sentite fin d'ora.

Il sistema di non nominare a sindaco che la persona benevisa al tale o tal altro deputato, di non mandare un prefetto in una provincia, se non sia a un deputato gradito, di non conferire pubblici posti o di non accordar promozioni, che per far piacere ad una clientela piuttostochè ad un'altra, è stato da me condannato; e vi assicuro che, se rimarrò sufficiente tempo al potere, la brutta abitudine che lentamente si era inoculata nella nostra amministrazione, e l'aveva pressochè tutta invasa, sarà da me completamente sradicata. Così l'Italia non avrà più a ricordare i tempi tristi, in cui l'amministrazione era serva della politica, ed era da essa viziata. (*Bene, bravo*).

È inutile che io torni a parlare dell'art. 7, che, come già vi dissi, non è la base della presente legge.

La legge del 13 marzo 1877 sulle incompatibilità parlamentari, è la più difettosa di quelle che esistono; non basta modificarla, bisogna radicalmente mutarla. (*Bene, bravo*).

Le mie idee su questo argomento, più volte le ho manifestate. Una legge sulle incompatibilità non può essere presentata da sola, deve essere accompagnata da altre leggi che la completino.

Aggiungo, o signori, che bisogna togliere quella specie d'ineguaglianza nella quale oggi i due rami del Parlamento si trovano.

Voi vi sieti lagnati dei pericoli dell'art. 7 della legge del 1877; ma ditemi in buona fede: tale articolo è stato eseguito, come era nel pensiero dai suoi autori?

Non abbiamo noi visto deputati usciti di Montecitorio, fatti attendere 6 mesi prima di ottenere un pubblico uffizio? Non abbiamo noi visto altri esser nominati senatori per essere chiamati poscia a pubblici uffizi?

Ebbene, o signori, quando un ministro non ha la coscienza del suo dovere trova anche nella legge attuale il modo di eluderla e di peggiorare la pubblica amministrazione.

Tutto sta nella tempra dell'uomo che dirige le cose dello Stato, e sopratutto sta in noi, sta nel Parlamento, il quale invigila su tutto ciò che si fa nello Stato, ha il sindacato sugli atti della pubblica Amministrazione, e può essere, degli atti cattivi, il correttore e il punitore.

Quando il Parlamento non sa fare il debito suo contro i ministri prevaricatori, allora più che dei ministri, c'è da dolersi di coloro che li tollerano e non sanno punirli.

Non ho altro a dire. (*Bene, bravo*).

Senatore ALFIERI. Domando la parola.

PRESIDENTE. Il senatore Alfieri ha la parola.

Senatore ALFIERI. Intendo solo di dire che, udite le dichiarazioni, così esplicite, dei concetti direttivi del Governo nella pubblica amministrazione, che ha fatto or ora l'onor. ministro dell'interno, sono in me svaniti quei dubbi per i quali faceva una qualche riserva per l'approvazione della legge. Nella fiducia che dichiarazioni così esplicite saranno pienamente confermate dai fatti, io darò il voto favorevole.

PRESIDENTE. Nessun altro chiedendo di parlare sulla discussione generale, la dichiaro chiusa e si passa a quella degli articoli.

Il senatore, *segretario*, CENCELLI legge:

Ar. 1.

I prefetti del Regno, previa deliberazione del Consiglio dei ministri, possono essere collocati di ufficio in aspettativa od a riposo per ragioni di servizio, indipendentemente dai motivi stabiliti dalle leggi 11 ottobre 1863, n. 1500, e 14 aprile 1864, n. 1731.

L'aspettativa per motivi di servizio non eccederà la durata di un anno.

(Approvato).

Art. 2.

Ai prefetti collocati in aspettativa per ragioni di servizio è conceduto un assegno annuo non maggiore di due terzi, nè minore della metà dello stipendio se conteranno dieci o più anni di servizio, e non maggiore della metà nè minore di un terzo se conteranno meno di dieci anni.

(Approvato).

Art. 3.

Scaduto il termine dell'aspettativa per ragioni di servizio senza che i prefetti siano stati richiamati in servizio o collocati a riposo, saranno collocati in disponibilità col trattamento stabilito dalla legge 11 ottobre 1863, n. 1500.

Il tempo passato in aspettativa per motivi di servizio è valutato per intiero agli effetti della pensione di riposo.

(Approvato).

Art. 4.

Dopo cinque e non oltre dieci anni di servizio prestato nella qualità di prefetto, od anche promiscuamente in altri uffici precedenti, verrà accordata ai prefetti per una sola volta un'indennità corrispondente allo stipendio dovuto nell'ultimo anno di servizio al netto di ogni ritenuta.

(Approvato).

Art. 5.

Oltrepassati i dieci anni di servizio, come è detto nell'articolo precedente, i prefetti acquistano titolo a conseguire pensione che sarà liquidata ai termini degli art. 14 e 17 della legge 14 aprile 1864, n. 1731.

Il tempo utile prestato nella qualità di prefetto sarà agli effetti della pensione aumentato del terzo, quando sono collocati a riposo di ufficio, purchè non abbiano raggiunto i 25 anni di servizio e coll'aggiunta del terzo non si eccedano i 25 anni di tempo utile per la pensione.

Rimangono ferme le disposizioni della legge del 14 aprile 1864, n. 1731, e di tutte le altre leggi relative alle pensioni per il computo degli anni utili a conseguire la pensione, quando il collocamento a riposo avvenga in seguito a domanda del prefetto.

(Approvato).

Art. 6.

Ai prefetti che attualmente si trovano in aspettativa per motivi di salute, sarà, a decorrere dal giorno primo del mese successivo alla data della promulgazione della presente legge, regolato l'assegno di aspettativa in conformità dell'art. 2.

(Approvato).

Art. 7.

I primi due paragrafi dell'art. 7 della legge 13 maggio 1877, n. 3830, sono abrogati.

(Approvato).

PRESIDENTE. Questo progetto di legge, assieme agli altri discussi ed approvati, verrà domani messo ai voti a scrutinio segreto.

Leggo l'ordine del giorno per la seduta di domani.

I. Votazione a scrutinio segreto dei seguenti progetti di legge:

Variante al tracciato della via Nazionale in Roma alla salita di Magnanapoli;

Sistemazione dei principali fiumi veneti dopo i disastri cagionati dalle piene del 1882;

Spesa straordinaria per la sistemazione del porto di Lido;

Maggiori spese per strade ferrate;

Provvedimenti riguardanti la costruzione delle strade ferrate del Regno;

Collocamento in aspettativa ed a riposo, per motivi di servizio, dei prefetti del Regno.

II. Discussione dei seguenti progetti di legge:

Abolizione e commutazione delle decime ed altre prestazioni fondiarie congeneri;

Amministrazione del fondo speciale di religione e di beneficenza della città di Roma;

Emissione, in caso di perdita, dei duplicati dei titoli rappresentativi dei depositi bancari;

Abolizione della Cassa militare e passaggio al bilancio dello Stato degli oneri che ne conseguono;

Sovvenzione di lire 3,490,000 alla Cassa militare in servizio dell'esercizio 1886-87.

PRESIDENTE. Si procede allo spoglio delle urne per constatare il risultato della votazione segreta avvenuta nel corso della seduta.

(I senatori segretari procedono allo spoglio delle urne).

PRESIDENTE. Avverto frattanto che alcuni senatori hanno proposto che domani la seduta sia aperta all'una pomeridiana.

Se non vi sono opposizioni, domani la seduta sarà aperta al tocco.

(Approvato).

Risultato della votazione segreta fatta in principio di seduta.

PRESIDENTE. Proclamo il risultato della votazione sui progetti che furono specificati in principio di seduta.

Maggiore spesa straordinaria pei nuovi lavori di strade nazionali e provinciali decretate con la legge 23 luglio 1881, n. 333:

Votanti	86
Favorevoli	72
Contrari	14

(Il Senato approva).

Modificazioni alle leggi di registro e bollo:

Votanti	87
Favorevoli	67
Contrari	20

(Il Senato approva).

Prestiti ad interesse ridotto a favore dei comuni per agevolare loro l'esecuzione delle opere edilizie di risanamento:

Votanti	87
Favorevoli	68
Contrari	19

(Il Senato approva).

Autorizzazione e diniego ad alcune provincie e comuni di eccedere con la sovraimposta ai tributi diretti 1887 il limite medio dei centesimi addizionali applicati nel triennio 1884-85-86 (n. 78, 79, 80, 81, 82, 83, 135, 136, 169):

Votanti	87
Favorevoli	70
Contrari	17

(Il Senato approva).

Spesa di lire 500,000 per lavori complementari nel fabbricato del Ministero della guerra di via Venti Settembre in Roma:

Votanti	87
Favorevoli	70
Contrari	17

(Il Senato approva).

Tutela dei monumenti antichi nella città di Roma:

Votanti	86
Favorevoli	60
Contrari	26

(Il Senato approva).

Concorso speciale ai posti di sottotenente nelle armi di artiglieria e del genio:

Votanti	86
Favorevoli	76
Contrari	10

(Il Senato approva).

La seduta è sciolta (ore 5 e 55).